

MODELLO DI “POLICY SAFE”

Applicato al settore sportivo, in particolare rivolto alle squadre di Calcio a Cinque

Acronimo di progetto: SAFE

Titolo: Safe and Accountable Futsal Environment for children

Grant Agreement numero: 856831

Deliverable n° 2.4

MODELLO DI POLICY SAFE

Descrizione: il documento contiene il Modello di "Policy SAFE", che si propone di sviluppare, progettare e testare un innovativo Codice di Condotta in merito alla Protezione del Bambino (target 6-18) applicato all'ambiente dei Futsal Clubs, e alla formazione dei membri del loro personale. Una sezione specifica è dedicata ai minori con disabilità intellettiva.

Lingua utilizzata: italiano

Capofila per il deliverable: LAZIOcrea S.p.A.

Data di sottomissione prevista: 31/12/2019

Data attuale di sottomissione: 21/09/2020

Revisione: Version 1.0

Livello di diffusione: riservato

Autori: Eleonora Zampetti, Andrea Valerio Chentrens, Ufficio di scopo Fondi Comunitari LAZIOcrea S.p.A., Team di Esperti

SAFE partnership

LAZIOcrea S.p.A. (capofila)

Italia



Regione Lazio

Italia



Acknowledgement: SAFE è un progetto sui Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito dell'Accordo di Sovvenzione n. 856831.

Disclaimer: Le opinioni e i pareri espressi in questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità dell'autore (o degli autori) e non riflettono necessariamente il punto di vista della Commissione Europea.

Sommario

Sintesi	6
Introduzione al progetto SAFE	7
INTRODUZIONE	9
Analisi delle problematiche	9
Fonti normative	12
Contesto scientifico di riferimento	14
Struttura del “SAFE-Policy” Model	18
Nomenclatura	19
Capitolo 1 - POLICY	22
Introduzione	22
1.1 – Policy Statement: valori e impegno del club di calcio a Cinque	22
1.2 – Qual è la problematica da affrontare?	23
1.3 – Rischi e conseguenze psicologiche nelle vittime di abuso e molestia	24
1.4 – Come si intende affrontare la problematica? Elaborazione e sviluppo del codice del Modello di Policy SAFE sulla base delle linee guida comunitarie Keeping Children Safe	25
1.5 – Principi etici del modello SAFE	27
1.5.1 - Principi cui deve attenersi il personale chiave	27
Capitolo 2 - PEOPLE	30
Introduzione	30
2.1 – Identificazione del personale chiave	30
2.1.1 Associazione sportiva dilettantistica	30
2.1.2 ART. 1 - Organi dell’Associazione	30
2.1.3 ART. 2 - Assemblee	30
2.1.4 ART. 3 - Presidente	30
2.1.5 ART. 4 - Consiglio Direttivo	31
2.1.6 ART. 5 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	31
2.1.7 ART. 6 - Dirigente sportivo	31
2.1.8 ART. 7 - Segretario	31
2.1.9 ART. 8 - Allenatore	31
2.1.10 ART.9 - Responsabile del settore giovanile	32
2.1.11 ART.10 - Responsabile della sicurezza dei bambini	32
2.1.12 ART.11 - Azione	32
2.2 – Codice di condotta per i membri dello staff, i genitori e i minori	33



This project was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) - GA 856831



2.2.1 - Codice di condotta dei membri dello Staff.....	33
2.2.2 - Codice di condotta dei genitori.....	37
2.2.3 - Codice di Condotta dei minori	41
Capitolo 3 – PROCEDURES	45
Introduzione.....	45
3.1 – Ambito di applicazione delle procedure	45
3.1.1 ART. 1 - A chi rivolgere le procedure.....	45
3.1.2 ART. 2 - Principi guida	46
3.1.3 ART. 3 - Formazione	47
3.1.4 ART. 4 - Diffusione e sensibilizzazione	47
3.1.5 ART. 5 - Condotte vietate	48
3.1.6 ART. 6 - Prevenzione del rischio	48
3.1.7 ART. 7 - Strategie per prevenire/minimizzare i rischi	48
3.1.8 ART. 8 - Procedura per l’assunzione sicura - Certificato Penale del Casellario Giudiziario.....	49
3.1.9 ART. 9 - Informativa e consenso.....	50
3.2 – Procedimento nell’ambito della Associazione sportiva	50
3.2.1 ART. 1 - Segnalazione.....	50
3.2.2 ART. 2 - Procedura Generale	50
3.2.3 ART. 3 - Modalità di report	51
3.2.4 ART. 4 - Modalità di gestione degli abusi.....	51
CASO	51
3.3 – Ordinamento giuridico statale	52
3.3.1 Definizioni legali relative alla giustizia dei bambini	52
3.3.2 Istituzioni dell’ordinamento giuridico statale coinvolte.....	53
3.3.3 Repressione	54
3.4 – Ordinamento sportivo	54
3.4.1 Federazione Italiana Giuoco Calcio	55
3.4.2 Lega Nazionale Dilettanti.....	55
3.4.3 Giustizia sportiva.....	56
3.4.4 Giudici sportivi	56
3.4.5 Giudici Federali	57
3.4.6 Procuratore federale	57
3.4.7 Procuratore Generale e Procura dello Sport	58
3.4.8 Collegio di garanzia dello sport.....	59
3.5 – Normativa applicabile in materia di salute, sicurezza e responsabilità.....	59



This project was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) - GA 856831



3.5.1 ART. 1 - Normativa in materia di sicurezza	59
3.5.2 ART. 2 - Valutazione del rischio.....	59
3.5.3 ART. 3 - Identificazione dei rischi	60
3.5.4 ART. 4 - Valutazione dell'entità del rischio	60
3.5.5 ART. 5 - Tutela sanitaria nell'Associazione sportiva.....	60
3.5.6 ART. 6 - Normativa italiana sulla tutela della salute	60
3.5.7 ART. 7 - Certificato di idoneità all' attività dilettantistica.....	61
3.5.8 ART. 8 - Dovere di informazione e responsabilità	61
3.5.9 ART. 9 - Danno da allenamento eccessivo (sovrallenamento)	61
3.6 ART. 10 - Cause del Sovrallenamento	62
3.6.1 ART. 11 - Responsabile della Associazione Sportiva.....	63
3.6.2 ART. 12 - Responsabilità delle persone fisiche	63
3.6.3 ART. 13 - Responsabilità dell'Associazione sportiva	63
3.6.4 ART. 14 - Responsabilità degli amministratori.....	64
3.6.5 ART. 15 - Principali adempimenti dell'Associazione	64
3.6.6 ART. 16 - Assicurazione sportiva	65
Capitolo 4 - ACCOUNTABILITY	66
Introduzione	66
4.1 ART. 1 - Misure specifiche.....	66
4.2 ART. 2 - Report periodico.....	66
4.3 ART. 3 - Dinamicità del Modello	66
4.4 ART. 4 - Monitoraggio.....	66
4.5 ART. 5 - Modalità d'azione	66
Capitolo 5 - PARTE SPECIALE - Bambini con disabilità intellettive	68
Introduzione	68
5.1 Standard per la salvaguardia dei bambini con disabilità nel Calcio a Cinque.	69
5.2 Condotta dello Staff	70
5.3 Esempio di disturbo dello spettro autistico.....	72
5.4 Accertamento della disabilità.....	73
5.5 Tutela sanitaria dell'atleta con disabilità intellettiva e relazionale (DIR)	73
BIBLIOGRAFIA	74
SITOGRAFIA	77

SINTESI

Il presente documento, preparato e redatto all'interno del (WP2) - Attività preparatorie e di progettazione, contiene il Modello di Policy SAFE, che sviluppa, progetta e testa un innovativo Modello di Politica di Protezione del Bambino (6-18) applicato all'ambiente dei Futsal Clubs, e alla formazione dei membri del personale di questi ultimi.

L'obiettivo del modello "SAFE-Policy" è quello di codificare e standardizzare delle regole comportamentali ed attuare politiche e procedure di tutela e salvaguardia dei minori nel settore sportivo, con specifica attenzione al contesto delle squadre di Futsal.

Inoltre, all'interno degli ambienti sportivi può esserci la presenza di bambini con disabilità intellettiva, che sono particolarmente vulnerabili. Pertanto, il Modello sarà dotato di una sezione specifica con regole particolarmente mirate a salvaguardare i bambini con questo tipo di disabilità.

Stando a quanto inizialmente stabilito da progetto, la scadenza per il caricamento del presente Modello (Deliverable 2.4 - Milestone n.4) era stata fissata entro la data del 31 dicembre 2019. Nostro malgrado, fattori di diversa natura, che si sono tra loro sovrapposti, hanno fatto sì che tale scadenza non potesse essere ottemperata nei tempi prestabiliti.

Il Modello prodotto infatti, non risultava essere rispondente agli elevati standard qualitativi richiesti dalla Regione Lazio e necessitava dunque di una ulteriore revisione finalizzata ad elevare scientificità e valore del prodotto finale; inoltre, sia la tardiva contrattualizzazione degli esperti psicologi, prevista a settembre e ultimata a metà novembre 2019 per l'espletamento delle procedure di selezione, sia l'epidemia di Covid-19 ed il conseguente lockdown, che hanno imposto una riorganizzazione in una dimensione online di tutte le attività progettuali da principio previste in presenza, non hanno fatto che aggravare ulteriormente il ritardo nella "necessaria" rielaborazione del Modello.

Ciò premesso, la presente versione del Modello è nella forma rieditata, in linea con gli standard qualitativi stabiliti di concerto con il partner Regione Lazio.

MODELLO DI POLICY SAFE

Introduzione al progetto SAFE

Il progetto "SAFE - Safe and Accountable Futsal Environment for Children" mira a codificare e standardizzare, in linea con gli standard dell'UE "**Mantenere i bambini al sicuro**", nonché a testare un modello innovativo di politica di protezione dei bambini applicato al settore sportivo, più specificamente nell'ambito del calcio a cinque. Questo settore, infatti, richiede una particolare attenzione: l'ambiente sportivo è particolarmente suscettibile a causa della particolare tenuta del rapporto tra allenatori e bambini.

Questo potrebbe implicare una forte idealizzazione degli allenatori da parte dei bambini (che investe gli allenatori di enormi poteri e corrisponde ad una maggiore vulnerabilità dei bambini ad atti non idonei) e una potenziale vicinanza fisica, funzionale all'insegnamento della specifica attività sportiva ma che necessita anche di essere regolata per mantenere i bambini al sicuro.

Inoltre, gli ambienti sportivi sono spesso carenti di procedure standardizzate per la tutela dei minori, e gli allenatori sono generalmente formati principalmente in materie sportive, con la conseguenza che i minori possano essere vittime di abusi (soprattutto emotivi) anche in caso di comportamenti in buona fede da parte di membri dello staff con buone intenzioni ma non adeguatamente formati. La mancanza di una politica adeguata porta, quindi, a lasciare la sicurezza dei bambini alla possibile preparazione personale specifica di ogni allenatore e, quindi, alla casualità.

All'interno degli ambienti sportivi può esserci la presenza di bambini con disabilità intellettiva, che sono particolarmente vulnerabili. Pertanto, il Modello sarà dotato di una sezione specifica con regole particolarmente mirate a salvaguardare i bambini con questo tipo di disabilità. Il progetto SAFE sviluppa, progetta e testa un innovativo Modello di Politica di Protezione del Bambino (6-18) applicato all'ambiente dei Futsal Clubs, e alla formazione dei loro membri del personale.

LAZIOcrea S.p.A., Coordinatore del progetto, si occuperà di tutte le problematiche gestionali, delle attività di progettazione del Modello e delle problematiche relative al Futsal.

La Regione Lazio si occuperà di promuovere il Modello a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

Gli obiettivi del progetto SAFE sono:

- ✓ Minori (6-18): proporre un Modello di politica di salvaguardia applicato al settore Futsal, progettato e convalidato, per prevenire l'abuso e/o il danneggiamento di minori;
- ✓ Sensibilizzare le Organizzazioni sportive, rilevanti stakeholders e Istituzioni Pubbliche sulla necessità di misure più efficaci di protezione dell'infanzia, offrendo un nuovo Modello di attività replicabile;
- ✓ Progettazione e testing del Modello (compresa una parte speciale dedicata ai bambini con disabilità intellettiva);
- ✓ Formazione del personale dei Futsal Clubs;
- ✓ Attività di diffusione, advocacy e networking.

L'intero piano di lavoro è suddiviso in cinque work packages, a seguire:

WP1 – Gestione e Coordinamento del progetto

L'obiettivo del WP1 è quello di supportare la gestione interna del progetto e il coordinamento generale delle attività con la pianificazione e il controllo tecnico e finanziario, per raggiungere i risultati attesi del progetto in modo efficace.

WP2 – Attività preparatorie e progettazione del Modello

L'obiettivo del WP2 è di concentrarsi sulle attività preliminari per la realizzazione del Modello "SAFE-Policy" e per consentirne l'implementazione.

WP3 – Testing e convalida del Modello

L'obiettivo della WP3 è quello di applicare e convalidare il Modello "SAFE-Policy" nei Club di Futsal e nelle Squadre Speciali attraverso attività formative per il personale delle squadre di Futsal e il testing del Modello.

WP4 – Networking e Advocacy

L'obiettivo del WP4 è quello di promuovere il modello "SAFE-Policy" come una buona pratica per proteggere i bambini dagli abusi all'interno delle organizzazioni Futsal.

WP5 – Attività di comunicazione e divulgazione

L'obiettivo del WP5 è quello di diffondere il modello e i risultati del progetto "SAFE-Policy" per consentirne la replicabilità e garantirne visibilità per la tutela dell'infanzia.

INTRODUZIONE

L'obiettivo del modello "SAFE-policy" è quello di codificare e standardizzare delle regole comportamentali ed attuare politiche e procedure di tutela e salvaguardia dei minori nel settore sportivo, con specifica attenzione al contesto delle squadre di Futsal (Calcio a Cinque).

Per la dinamica relazionale che si innesca in ambito sportivo tra allenatori e minori, potenzialmente caratterizzata da una forte idealizzazione dei bambini nei confronti degli adulti e da una vicinanza fisica funzionale all'insegnamento della disciplina sportiva, il mondo dello sport appare essere un settore particolarmente sensibile. Inoltre, gli ambienti sportivi sono spesso carenti di standard e di procedure per la salvaguardia dei minori poiché gli allenatori sono prevalentemente formati sulle discipline sportive. Principale conseguenza di ciò è che i minori possano essere vittime di abusi, soprattutto emotivi, anche in caso di comportamenti scorretti non intenzionali da parte del personale sportivo non adeguatamente formato alla tutela dei bambini. Tutela, quest'ultima, non finalizzata al solo raggiungimento di obiettivi di natura educativa ma strumento funzionale al concretizzarsi del diritto al gioco, fondamentale, così come un'attività fisica regolare, per un corretto sviluppo psico-fisico, sociale e culturale dei minori dall'infanzia all'età adolescenziale¹.

L'intento del "SAFE-Policy" Model è quello di offrire ai minori un ambiente protetto ove poter trarre beneficio dallo sport ed imparare valori importanti come tolleranza, fair play, inclusione sociale; acquisire la capacità di fissarsi un obiettivo e realizzarlo; formare e rafforzare la propria crescita individuale in completa sicurezza, salvaguardandoli da possibili comportamenti scorretti ad opera di chiunque entri in contatto diretto con loro. Per far sì che si concretizzino le condizioni ideali per la costruzione di un ambiente a prova di minore, il personale dei club Futsal verrà sottoposto alla formazione basata sul modello di "SAFE-Policy".

Non da ultimo, l'obiettivo finale del progetto è quello di validare e diffondere il Modello di policy al fine di sollecitarne un'ampia adozione tesa a sensibilizzare i decisori politici sulla necessità di norme efficaci in materia di protezione dei minori in questo particolare settore.

Analisi delle problematiche

Secondo il Rapporto Terre des Hommes (2018), nel 2017 in Italia 5.788 bambini sono stati vittime di abusi - l'8% in più rispetto al 2016 ed il 43% in più rispetto al 2008. In realtà, l'estensione del fenomeno è molto più ampia: Pietro Ferrara - referente nazionale della Società Italiana di Pediatria (Sip)- ha stimato il verificarsi di almeno 80.000 casi di abusi all'anno, segnalazione che, ad oggi, risulta essere ancora insufficiente in quanto il fenomeno è fortemente connesso alla:

- a) mancanza di autodifesa dei bambini di fronte agli abusi degli adulti legata:
 - all'incapacità di riconoscere un abuso, dovuta alla giovane età o ad eventuali forme di disabilità;
 - ad un eventuale sensazione di colpevolezza provata dal minore;

¹ Unicef e sport per i diritti dei bambini, <https://www.unicef.it/doc/446/unicef-e-sport-per-i-diritti-dei-bambini.htm>

- all'assenza di una figura con la quale interloquire;
- alla dimensione fiduciaria all'interno della quale avviene la violenza: in una percentuale di casi che varia dal 70 all'85% il minore abusato conosce e si fida del proprio molestatore;

b) frequenza degli abusi all'interno di contesti considerati protetti (famiglia, scuola e ambiente sportivo);

c) mancanza di politiche di salvaguardia atte a tutelare la sicurezza dei minori.

Il settore dello sport è molto sensibile, in quanto è complesso sostenere un'accusa se non vi sono prove inconfutabili e, contestualmente, identificare o meno degli abusi: essi, infatti, possono assumere una serie di forme tra cui sessuale, fisica, emotiva, negligenza² e la cultura dello sport in generale può standardizzare alcuni comportamenti, rendendo molto difficile, poi, identificare eventuali accuse fondate³.

Uno studio⁴ condotto in Olanda e in Belgio ha evidenziato che il 9% degli adulti che aveva già partecipato ad attività sportive, quando aveva l'età di 18 anni ha subito gravi violenze psicologiche, 8% di violenze fisiche gravi e 6% di violenze sessuali in vari contesti sportivi.

Uno studio condotto nel Regno Unito nel 2009 ha riferito che il 29% del campione di giovani atleti che rappresenta tutti i livelli competitivi era stato molestato sessualmente (34% delle donne e 17% dei maschi) mentre il 3% era stato abusato sessualmente (5% dei maschi e 2% delle femmine).

Uno studio condotto in Danimarca su 250 studenti sportivi ha dimostrato che circa il 25% era a conoscenza o aveva vissuto episodi in cui un atleta di età inferiore ai 18 anni era stato molestato sessualmente dall'allenatore⁵.

Un altro studio ha identificato e analizzato tutti gli abusi sui minori nella cronaca sportiva in cinque quotidiani britannici (*The Sun, Daily Mail, Daily Mirror, The Times e The Guardian*) tra il 1995 e il 2008. Durante questi 13 anni sono stati pubblicati 462 articoli su tali quotidiani che si riferivano a 24 casi individuali di abuso di minori che hanno portato a procedimenti giudiziari (e certamente ce ne sono stati altri non sfociati in procedimenti)⁶. Di questi casi, il 72% presentava riferimenti ad abusi da parte di un allenatore, mentre il 28% riguardava sovrallenamento e bullismo verbale da parte degli allenatori.

Il Gruppo di Esperti sulla Buona Governance della Commissione europea ha stimato che tra il 2% e l'8% degli atleti (sia minori sia giovani adulti) sono vittime di violenze sessuali nel contesto dello sport⁷.

² Raakman, E. Dorsch, K. Rhind, D. 2010, *The development of a typology of abusive coaching behaviours within youth sport*. International Journal of Sports Science and Coaching 5: Volume 5 pp. 503-515.

³ Alexander, K. Stafford, A. Lewis, R. 2011, *The experienced of Children participating in organized sport in the U.K.*; London, NSPCC.

⁴ Alexander, K. Stafford, A. Lewis, R.2011, *The experiences of children participating in organized sport*. London: NSPCC.

⁵ Nielsen, J. T. 2001, *The Forbidden Zone*, International Review for the Sociology of Sport, vol. 36, no. 2, pp. 165-182.

⁶ Nash, D. 2010, *The social construction of the issue of child abuse in sport*, Unpublished Master's Thesis, University of Kent, Canterbury.

⁷ European Commission – Expert Group on Good Governance, 2016, *Recommendations on the protection of young athletes and safeguarding children's rights in sport*, .

Molte sono dunque le ragioni che concorrono a rendere il settore dello sport un ambiente molto sensibile, ragioni perlopiù dovute:

- alla tolleranza alla violenza fisica e alle lesioni;
- alla leadership autoritaria e relazioni di potere disuguali tra allenatori e atleti;
- al rapporto di genere dominato dagli uomini;
- al fatto che è spesso necessario un contatto fisico e la stretta vicinanza degli allenatori ai bambini, insieme all'atmosfera intensa e competitiva dello sport, e ciò significa che i bambini si trovano spesso in situazioni di vulnerabilità⁸;
- al fatto che il comportamento sessuale inappropriato è spesso tollerato, la discriminazione e la disparità di genere spesso sono accettate;
- a potenziali situazioni di rischio (come spogliatoi, docce, car-sharing, pernottamenti).

Tuttavia, il legame tra sport e abusi sui minori è ancora inesplorato e insufficientemente studiato. Come notato anche dalla Commissione europea - Gruppo di Esperti sulla Buona Governance - gli studi sono troppo pochi e si concentrano essenzialmente sulla violenza sessuale contro donne e ragazze⁹, ignorando tutte le altre possibili forme di "danno" e le vittime di sesso maschile. Inoltre, alcuni studi riguardano l'abuso in generale nell'ambiente sportivo¹⁰ e altri prendono in considerazione gli aspetti settoriali dell'abuso contro i bambini in tale ambiente¹¹ o nelle organizzazioni¹² a servizio dei giovani, che sono certamente importanti ma possono rimanere inapplicati se non coordinati all'interno di un sistema coeso; oggi sembra ovvio che la violenza contro i minori nello sport richieda un'attenzione speciale.

Se, pur in assenza di una organicità nello studio del fenomeno, a livello internazionale si affronta il tema del rapporto minori – sport – abusi, in Italia questo filone di ricerca e studio è ancora piuttosto carente, il che, genera un ampio divario in termini di protezione dei bambini tra gli addetti ai lavori: gli allenatori, che erano stati incarcerati, sono tornati ad allenare nell'ambiente sportivo in cui hanno commesso abusi su minori. Ci sono 64 Federazioni Sportive italiane che regolano determinati comportamenti, ma non fanno riferimento ad abusi sui minori, nonostante siano prevalenti. Nel 2017, il CONI ha esaminato 44 casi di abusi su minori; tra questi, 12 si sono verificati nel settore del calcio, di cui 2 nella Regione Lazio. Inoltre, data la natura ampiamente non regolamentata dello sport e l'elevato numero di volontari coinvolti, lo sport fornisce un facile accesso a chiunque voglia danneggiare i bambini¹³.

⁸ Sport England, 2000, *Child Protection in Sport Action Plan*. London, Sport England.

⁹ V. progetto [Pro Safe Sport + \(PSS+\)](#).

¹⁰ Mountjoy, M. Brackenridge, C. Arrington, M. 2016, *International Olympic Committee consensus statement: harassment and abuse (non-accidental violence) in sport, 2016;50:1019–1029, Br J Sports Med*.

Marks, S. Mountjoy, M. Marcus, M. *Sexual harassment and abuse in sport: the role of the team doctor, 2012;46:905–908*. Stirling, A. E. *Definition and constituents of maltreatment in sport: establishing a conceptual framework for research practitioners, 2009;43:1091–1099, Br J Sports Med*.

¹¹ Brackenridge, C. (1998) *Healthy Sport for Healthy Girls? The Role of Parents in Preventing Sexual Abuse in Sport*, Sport, Education and Society, 3:1, 59-78, Vertommen, T. Kampen, J. Schipper-van Veldhoven, K. Van Den Eede, F. *Severe interpersonal violence against children in sport: Associated mental health problems and quality of life in adulthood*, in Child Abuse & Neglect, Volume 76, February 2018, Pages 459-468, Donnelly, P. Kerr, G. Amanda Heron & Danielle DiCarlo (2016), *Protecting youth in sport: an examination of harassment policies*, International Journal of Sport Policy and Politics, 8:1, 33-50.

¹² Wurtele, S.K. 2012, *Preventing the sexual exploitation of minors in youth-serving organizations*, in Children and Youth Services Review, Volume 34, Issue 12, Pages 2442-2453.

¹³ Sport England (2000) *Child Protection in Sport Action Plan*. London, Sport England.

Fonti normative

Conformemente alla Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 21 maggio 2014, la protezione e la tutela dei minori in ambito sportivo è una delle cinque questioni individuate come prioritarie in termini di integrità dello sport da parte degli Stati membri e della Commissione europea. Questa priorità è supportata da numerose fonti sia a livello europeo¹⁴ sia internazionale¹⁵.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'Onu, approvata nel 1989, riconosce che anche i bambini godono di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici; grazie all'adozione di tale Convenzione i bambini, dunque, non sono più stati visti come oggetti passivi che dovevano essere assistiti, ma piuttosto come persone che partecipano attivamente alle decisioni da prendere e che sono titolari di diritti inalienabili. Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: oggi sono 196 gli Stati che si sono impegnati nel rispetto dei diritti in essa riconosciuti. I quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia sono: a) non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori; b) superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità; c) diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati; d) ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, che è stata adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996 ed è entrata in vigore il 1°luglio 2000. Essa contempla un certo numero di misure procedurali che consentono ai minori di far valere i propri diritti e prevede la costituzione di un Comitato permanente incaricato di trattare le problematiche poste dalla Convenzione medesima. Il testo prevede delle misure che tendono a promuovere i diritti dei minori, in particolare in occasione di procedure familiari davanti alle autorità giurisdizionali. La Convenzione di Strasburgo è complementare a quella di New York, nel senso che essa facilita l'esercizio dei diritti

¹⁴ Trattato dell'Unione Europea, art. 3: "The Union [...] shall promote protection of the rights of the child".

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, "*An EU Agenda for the rights of the Child*", che riafferma "*the strong commitment of all EU institutions and of all Member States to promoting, protecting and fulfilling the rights of the child in all relevant EU policies and to turn it into concrete results*".

Consiglio d'Europa, "*Resolution on the prevention of sexual harassment and abuse of women, young people and children in sport*" (3/2000); Comitato dei Ministri, "*Code of Sports Ethics*", che definisce il fair play come "much more than playing within the rules." Esso comprende questioni relative alla [...] violenza (sia fisica sia verbale), alle molestie sessuali e agli abusi sui Minori.

¹⁵ Come la Convenzione ONU sui Diritti dei Bambini (UNCRC): anche se nessuna delle sue previsioni si riferisce esplicitamente allo sport, molte previsioni sostanziali sono direttamente applicabili allo sport, come: art. 3 (the principle of best interests of the child); art. 19 (everyone has the responsibility to protect all children from all forms of harm, abuse, neglect and exploitation); art. 31 (every child's right to participate in play and recreational activities).

- materiali contenuti nella Convenzione ONU, sia rinforzando i diritti procedurali che i bambini possono esercitare autonomamente ovvero tramite un loro rappresentante, sia creandone dei nuovi;
- la Risoluzione del Parlamento europeo su donne e sport, approvato a Strasburgo nel 2003, sollecita *“gli Stati membri e le federazioni sportive ad adottare misure per la prevenzione e l'eliminazione delle molestie e degli abusi sessuali nello sport applicando la legislazione sulle molestie sessuali sul lavoro, per informare gli atleti e i loro genitori sui rischi di abuso e sui mezzi legali azione a loro disposizione, per fornire al personale delle organizzazioni sportive una formazione specifica e garantire che ai criminali si applicano disposizioni disciplinari”*;
 - il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona nel 2007, indica all'art. 165 che nel settore dello sport *l'“azione dell'Unione mira a [...] proteggere l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi;”*
 - la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), che è diventata legalmente vincolante per le istituzioni dell'UE e per i governi nazionali con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre del 2009, la quale prevede all'art. 24 che *“I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente...”* mentre all'articolo 26 riconosce il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'inserimento e la partecipazione alla vita della comunità;
 - il Libro Bianco della Commissione europea sullo sport, presentato dalla Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo l'11 luglio 2007, riconosce la necessità per gli *“Stati membri e le organizzazioni sportive di cooperare per la protezione dell'integrità morale e fisica dei giovani attraverso la diffusione di informazioni sulla legislazione vigente, la definizione di norme minime e scambio di migliori pratiche”*;
 - la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007,¹⁶ indica, come misura preventiva, che *“ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per incoraggiare la consapevolezza della protezione e dei diritti dei bambini tra le persone che hanno contatti regolari con bambini in [...] settori legati allo sport”*. L'obiettivo dichiarato di tale Convenzione fu quello di preservare la salute e lo sviluppo psico-sociale dei minori seriamente minacciati dallo sfruttamento sessuale sotto forma di pornografia e prostituzione infantile. Nel preambolo della Convenzione, infatti, si legge che lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori hanno assunto proporzioni allarmanti *“in particolare per quanto riguarda l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato”*¹⁷;
 - a livello nazionale, la Costituzione italiana, seppur indirettamente, favorisce la pratica sportiva alla luce della lettura dell'art. 32, relativo al diritto alla salute, coordinato con l'art. 3, comma 2, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità del singolo. A differenza di altre Costituzioni europee più recenti, la Costituzione italiana non contiene un espresso riconoscimento del diritto alla pratica sportiva, ma si può senz'altro ritenere che esso abbia

¹⁶ Anche conosciuta come “Lanzarote Convention”.

¹⁷ Diritto in diretta “Penale - Cos'è la Convenzione di Lanzarote” al link <http://www.modernlaw.it/content/articoli/diritto-in-diretta/penale-cos-e-la-convenzione-di-lanzarote>

assunto, quanto meno implicitamente, rango di interesse meritevole di tutela. È evidente, infatti, come lo sport influenzi notevolmente quelli che la Costituzione indica come diritti fondamentali dei cittadini, *in primis* il diritto alla salute, della formazione personale e sociale, delle attività culturali ed educative.

Il Consiglio d'Europa identifica anche molti strumenti che aiutano a fermare l'abuso di minori nello sport, come il miglioramento della legislazione e delle politiche, in particolare:

- stabilire strategie di tutela dei minori per strutture, attività ed eventi sportivi;
- sviluppare codici di condotta;
- formare i professionisti dello sport (allenatori, dirigenti sportivi e responsabili politici) e responsabilizzare i genitori e i bambini.

Tali strumenti sono identificati ancora più nel dettaglio dal Gruppo di Esperti della Ce sulla *Buona Governance*¹⁸, che ha formulato raccomandazioni nei confronti delle autorità pubbliche e delle organizzazioni/associazioni sportive, al fine di fornire un elevato livello di protezione dei diritti dei minori "*per proteggerli da danni fisici e mentali nel contesto delle attività sportive*".

Nello specifico, le raccomandazioni a cui il progetto SAFE mira a dar seguito sono:

- per le Pubbliche Autorità: (a) supportare le organizzazioni sportive per lo sviluppo di misure di protezione dei bambini, incluse linee guida, codici di condotta e campagne di sensibilizzazione. (b) Promuovere formazione speciale per gli insegnanti di educazione fisica per essere certi che il loro lavoro sia idoneo per i minori. (c) Incoraggiare gli organi nazionali di gestione dello sport di sviluppare e promuovere strategie di tutela dei minori come una delle loro priorità;
- per organizzazioni/associazioni sportive: (a) adottare policy di tutela dei minori quando membri dello staff e volontari entrano a contatto diretto con minori stessi. (b) Promuovere linee guida etiche e codici di condotta come parte del sistema di prevenzione. (c) Organizzare formazione per allenatori e manager sportivi che entrano in contatto diretto con i minori. (d) Organizzare campagne di sensibilizzazione. (e) Accrescere la consapevolezza e informare i minori sui loro diritti di esser tutelati da violenza in tutti i suoi aspetti e sulle modalità di comunicare effettivamente ogni incidente nel quale possono essere vittime o di cui possono esser a conoscenza. (f) Prevedere lo svolgimento di un'analisi dei rischi per i minori nell'ambito delle Associazioni sportive.

Contesto scientifico di riferimento

Questo manuale è il frutto di uno studio approfondito della bibliografia scientifica più accreditata in materia di abuso dei minori in ambito sportivo. Si riportano alcuni esempi a cui la direzione scientifica di questo progetto si vuole ispirare:

Keeping Children SAFE

Keeping Children SAFE (KCS) è un'organizzazione indipendente che ha definito standard riconosciuti a livello internazionale per la tutela dell'infanzia.

¹⁸ Commissione Europea – Gruppo di esperti sulla Buona Governance, [Recommendations on the protection of young athletes and safeguarding children's rights in sport](#), Luglio 2016.

Standard che, rappresentando un impegno per tutte le realtà che lavorano con i minori, impongono il rispetto delle responsabilità stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia per proteggere i bambini da ogni forma di abuso, negligenza, sfruttamento e violenza.

Gli standard elaborati si basano sul seguente insieme di principi:

- tutti i bambini hanno pari diritti ad essere protetti da un abuso;
- tutti hanno la responsabilità di sostenere la protezione dei bambini;
- le organizzazioni hanno il dovere di prendersi cura dei bambini con cui lavorano;
- se le organizzazioni collaborano con i partner, è nella loro responsabilità aiutarli a soddisfare i requisiti minimi in materia di protezione dell'infanzia;
- tutte le azioni sulla tutela dei minori sono intraprese nell'interesse superiore del bambino.¹⁹

FA Football Association (UK)

In Inghilterra nell'anno 2000 l'Associazione Calcistica Nazionale Inglese si è dotata di un documento con principi e obiettivi in relazione a casi di abuso nel calcio al fine di prevenire e combattere un fenomeno che prima di allora mai era stato regolamentato, nonostante negli anni precedenti fossero stati segnalati e riportati numerosi casi di abuso.

I principi fondamentali sanciti:

- il benessere del bambino è fondamentale;
- tutti i bambini hanno il diritto di essere protetti da abuso indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla disabilità, dalla cultura, dalla lingua, dall'origine razziale, dal credo religioso o dall'identità sessuale;
- tutti i sospetti e le accuse di abuso saranno presi sul serio e si risponderà in modo rapido e appropriato.

Gli obiettivi prefissati:

- sviluppare una politica positiva e proattiva per proteggere tutti i bambini e i giovani che giocano o partecipano al calcio, permettendo loro di vivere in un ambiente piacevole e sicuro;
- fornire una formazione di qualità garantita per la protezione dei bambini e costruire una rete di tutor accreditati per la protezione dei bambini per raggiungere questo obiettivo, con il supporto (se del caso) della National Coaching Foundation (NCF);
- mettere in atto le migliori pratiche in materia di protezione dell'infanzia;
- promuovere standard elevati di etica nel calcio²⁰.

NASPE Sport Coach Association(USA)

Nel 2001 negli **USA l'Associazione Nazionale Allenatori Sportivi** si è dotata di un codice di condotta per gli allenatori con le seguenti finalità:

¹⁹ Keeping Children Safe, 2014, Understanding child safeguarding, CAN Mezzanine, London.

²⁰ The Football Association, 2000, Child Protection Strategy, London, The Football Association, National Standards for Sport Coaches, 2006, NASPE

- avere le conoscenze e la preparazione per guidare le loro squadre entro i parametri delineati negli Standard Nazionali per gli Allenatori Sportivi;²¹
- assumersi la responsabilità del benessere e dello sviluppo degli atleti;
- accettare la realtà che essi fungono da modello ed in quanto tali, le loro azioni devono essere all'altezza della loro posizione;
- offrire agli atleti un ambiente fisicamente ed emotivamente sicuro durante l'allenamento e la competizione;
- trasmettere i comportamenti etici, tra cui l'onestà, l'integrità, il *fair play* e la sportività;
- mantenere un contegno professionale nei rapporti con gli atleti, i funzionari, i colleghi, gli amministratori e la Comunità.

Questi sono insegnamenti che durano tutta la vita e che hanno la precedenza su qualsiasi enfasi posta sulla vittoria.

Gli allenatori riconoscono il potere e l'influenza della loro posizione nei confronti degli atleti. Pertanto, gli allenatori sono attenti ad evitare e ad astenersi dall'esibire comportamenti che potrebbero sviluppare relazioni interpersonali, o addirittura creare la percezione di intimità - o il desiderio di intimità - con gli atleti e dunque gli allenatori;

- si astengono dal contatto fisico diretto con i giocatori (ad esempio, pacche sui glutei) che potrebbero essere interpretate come di natura sessuale. Lavorare nel migliore interesse dei propri atleti, comprendendo le questioni di riservatezza ed evitando situazioni che potrebbero creare conflitti di interesse o di sfruttamento degli atleti;
- si impegnano per i risultati accademici dei propri atleti;
- scoraggiano l'uso di sostanze che migliorano le prestazioni e incoraggiare gli atleti, in collaborazione con le loro famiglie, a chiedere il parere di un medico professionista qualificato per quanto riguarda gli integratori alimentari;
- proibiscono l'uso di alcool, tabacco e qualsiasi droga illegale o ricreativa;
- sono a conoscenza della nutrizione, dell'idratazione, della perdita o dell'aumento di peso sano e dei comportamenti alimentari salutari. Quando una situazione va oltre le conoscenze dell'allenatore, egli deve indirizzare l'atleta da un professionista medico competente per ottenere informazioni più aggiornate e accurate;
- praticano tecniche di allenamento e condizionamento sicure e aggiornate;
- adottano pratiche di gestione dei rischi e delle lesioni;
- dimostrano una comprensione della crescita e dello sviluppo dei loro atleti;
- incoraggiano gli atleti ad adottare uno stile di vita fisicamente attivo;
- mettono i bisogni e gli interessi degli atleti prima dei loro, in quanto la competizione deve essere sana e piacevole²².

Health & Injury Prevention for Young Athletes (HIP Ya!)

È un progetto che ha come obiettivo quello di prevenire gli infortuni e proteggere la salute dei giovani atleti a livello di base attraverso il coinvolgimento di allenatori con una vasta esperienza nell'allenamento dei giovani.

²¹ Ibidem

²² American S. E.P.,1994, *Sportparent*. Champaign, USA, Human Kinetics.

Tra gli aspetti principali prevede innanzitutto lo scambio di buone pratiche per migliorare la metodologia di allenamento per prevenire gli infortuni e proteggere la salute dei giovani atleti attraverso la collaborazione con professionisti del settore medico. Inoltre prevede la produzione di strumenti di formazione finalizzati allo scambio di buone pratiche raccolte poi in un manuale.

Pro Safe Sport

Pro Safe Sport acronimo (PSS), è un progetto che mira a promuovere un ambiente sicuro e sano per i giovani atleti, attraverso le seguenti modalità:

- sensibilizzare l'entourage degli atleti sull'importanza di proteggere e promuovere il fisico e benessere psicofisico dei giovani atleti;
- stabilire meccanismi rilevanti per introdurre e mantenere i più alti livelli di sicurezza e salute.

Pro Safe Sport +

Questa implementazione del progetto PRO Safe Sport nasce per migliorare l'impegno delle organizzazioni governative verso la violenza sessuale contro i bambini nello sport attraverso:

- strumenti di sensibilizzazione;
- risorse per lo sviluppo delle capacità;
- creazione di materiali per fornire supporto alle autorità pubbliche e alle organizzazioni interessate (come le federazioni sportive nazionali) nello sviluppo di misure per affrontare il problema.

I SPORT (Progetto sportive inclusivo in opposizione alla radicalizzazione)

Questo progetto si pone come obiettivo quello di combattere il fenomeno della radicalizzazione a partire dai contesti più difficili della città di Palermo (Italia), promuovendo l'inclusione e la valorizzazione delle differenze culturali attraverso la pratica sportiva (Futsal, Atletica e Pallavolo) tra i giovani (16-25). L'inclusione attraverso lo sport è uno strumento che permette ai giovani di sentirsi integrati nella società anche dove esistono background complessi di emarginazione e difficoltà giovanili.

Struttura del “SAFE-Policy” Model

Il Modello SAFE Policy si compone di cinque sezioni:

- Policy
- People
- Procedures
- Accountability
- Una sezione dedicata alla tutela dei bambini con disabilità intellettive

La linea di condotta **Policy** mira a far sviluppare alle squadre di Calcio a Cinque una policy che descriva come le stesse si impegnino a prevenire in modo adeguato o comunque a ridurre al minimo i rischi potenziali a danno dei bambini, con l'obiettivo di tutelare i diritti dei minori ed evitarne abusi e sfruttamento in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

La seconda sezione (**People**) mira a identificare il personale chiave dell'Associazione sportiva a cui si rivolge il codice di condotta. Il personale chiave può essere identificato nei membri dello staff, nei genitori, nonché nei minori tesserati dell'Associazione. Il codice di condotta pertanto è collocato all'interno di questa sezione (sottosezione 2). A tal riguardo nella stessa sezione sono stati collegati i soggetti cui il codice è rivolto con il codice stesso in modo tale da rendere effettiva la tutela dei minori mettendo a conoscenza i soggetti interessati dei problemi che possono presentarsi e poter dunque disporre della necessaria abilità per mantenere i bambini al sicuro, prevenendo rischi.

La terza sezione (**Procedures**) mira a strutturare la tutela legale per i minori oggetto di abuso o in sospetto di abuso a seconda del contesto in cui si trovano. In particolare, la finalità delle procedure contenute nel presente Modello è quella di garantire che la segnalazione e la gestione di ogni sospetto o certezza di mancato rispetto del Codice di condotta avvenga nel più breve tempo possibile, secondo le migliori ed efficaci prassi e nel rispetto di tutti i principi contenuti nella Policy. Tale sezione, inoltre, comprende anche una parte dedicata alle norme in materia di sicurezza applicabili nel contesto italiano e norme che riguardano la tutela della salute in ambito sportivo.

La quarta sezione (**Accountability**) ha l'obiettivo di prevedere idonee misure per monitorare la conformità e l'attuazione della policy e delle procedure previste dal presente Modello per la tutela dei minori, anche per valutare e comprendere se le misure di tutela siano efficaci.

La sezione specifica dedicata alla **tutela dei bambini con disabilità intellettive** ha l'obiettivo di salvaguardare il benessere dei minori con disabilità anche attraverso adeguate procedure di inclusione sociale, data la loro peculiare vulnerabilità.

Nomenclatura

Minore: con questo termine ci si riferisce sia al bambino sia alla bambina sia all'adolescente, quindi il codice riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.

Abuso su minore: qualunque atto, che nuoccia fisicamente o psicologicamente ad un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta. Le principali categorie di abuso sono definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come violenza fisica, violenza emotiva, negligenza e trattamento negligente, abuso e sfruttamento sessuale.

Sfruttamento Sessuale di un minore: qualunque atto che approfitti di una condizione di vulnerabilità, di un differenziale di potere o di fiducia nei confronti di un minore per scopi sessuali, che includa - anche se non in via esclusiva - il ricavo di profitti economici, sociali o politici.

Abuso: uso o trattamento di qualcosa (persona, animale, cosa) che causi un certo genere di danno o sia illegale. Il relativo sinonimo è maltrattamento.

Abuso sessuale: coinvolgimento in atti sessuali, fisici o psicologici, di una persona non in grado di scegliere.

Abuso fisico: danno fisico reale o potenziale perpetrato da un'altra persona, adulto o bambino. può comportare colpi, scosse, avvelenamenti, annegamenti e bruciate. Il danno fisico può anche essere causato quando un genitore o chi si prende cura di lui fabbrica i sintomi o induce deliberatamente la malattia in un bambino.

Abuso emotivo: maltrattamento emotivo persistente che ha un impatto sullo sviluppo emotivo di un bambino. Gli atti di abuso emotivo includono la restrizione del movimento, il degrado, l'umiliazione, il bullismo (incluso il cyber bullismo), e il minacciare, spaventare, discriminare, ridicolizzare o altre forme non fisiche di trattamento ostile o di rifiuto.

Ascolto attivo: la capacità psicologica di capire il significato indiretto dei messaggi di colui che ci parla.

Atteggiamento: disposizione di ogni persona a produrre risposte, determinate dall'ambiente familiare o sociale, riguardo a situazioni, gruppi o oggetti.

Bullismo: comportamento prepotente e aggressivo del tutto immotivato, nei confronti di un coetaneo più debole, spesso ripetutamente aggredito e umiliato, verbalmente e fisicamente. Il Bullismo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima.

Cyber-bullismo: manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo.

Comportamento: modo di agire e reagire di un organismo in relazione con altri oggetti, organismi oppure semplicemente con l'ambiente. Ogni determinato comportamento può essere volontario o involontario, consapevole o inconsapevole.

Cultura: insieme delle conoscenze apprese attraverso l'esperienza da ciascun individuo nel corso della sua esistenza, condivisi dal gruppo di appartenenza e trasmessi di generazione in generazione attraverso il linguaggio.

Consenso: il consenso in questo ambito deve essere informato, volontario e attivo, dimostrato chiaramente con parole e azioni, attuale e non risalente a fatti pregressi, e non ottenuto con la forza approfittando di situazioni di inferiorità, vuoti della capacità di intendere e volere, vuoti di ruolo (*power imbalance*).

Negligenza: in considerazione del contesto, delle risorse e delle circostanze, la trascuratezza e la negligenza nel trattamento si riferisce a una persistente incapacità di soddisfare le esigenze fisiche e/o psicologiche di base di un bambino, che può portare a un

grave deterioramento del suo sano sviluppo fisico, spirituale, morale e mentale. Comprende l'incapacità di sorvegliare e proteggere adeguatamente i bambini dai danni e di provvedere all'alimentazione, all'alloggio e alle condizioni di vita e di lavoro sicure. Può anche comportare la trascuratezza materna durante la gravidanza a causa dell'abuso di droghe o alcol e la trascuratezza e il maltrattamento di un bambino disabile.

Discriminazione: trattamento, considerazione e/o distinzione non paritari attuati nei confronti di un individuo sulla base di un particolare gruppo/classe sociale o categoria in cui la persona viene percepita come appartenente, anziché basandosi sui suoi singoli attributi e che comporta un trattamento particolare ed ingiustificato, diverso rispetto a quello attuato nei confronti di altri individui o gruppi di individui.

Disabilità: L'ICDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S), definiscono "disabilità" qualsiasi limitazione o perdita delle capacità di effettuare un'attività nel modo considerato "normale" per un essere umano. La disabilità può essere conseguenza di menomazioni fisiche, sensoriali, intellettive o di altra natura e spesso è associata a complicazioni psicologiche.

Disabilità fisica: la disabilità (o handicap) è la condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale.

Disabilità intellettiva: la disabilità intellettiva (DI), è un disturbo evolutivo caratterizzato da deficit nelle abilità cognitive e scolastiche (ragionamento, *problem solving*, pianificazione, pensiero astratto, capacità di giudizio e difficoltà nell'apprendere dall'esperienza), che compromette il funzionamento adattivo, la qualità di vita e l'area delle autonomie. La disabilità intellettiva è considerata un disturbo dello sviluppo neurologico. I disturbi dello sviluppo neurologico sono condizioni che neurologicamente appaiono nella prima infanzia, di solito prima dell'ingresso della scuola e compromettono lo sviluppo di funzionamento personale, sociale, scolastico e/o lavorativo. Essi comprendono generalmente difficoltà con l'acquisizione, il mantenimento, o l'applicazione di competenze o di insiemi di informazioni specifiche. I disturbi del neuro sviluppo possono comportare alterazioni dell'attenzione, della memoria, della percezione, del linguaggio oppure delle relazioni sociali. Altri disturbi frequenti dello sviluppo neurologico comprendono sindrome da deficit di attenzione e iperattività, disturbi dello spettro autistico, e disturbi di apprendimento (p. es., dislessia).

Empatia: capacità di immedesimarsi nella persona che soffre per trasmettere fiducia e speranza; è tipica di un gruppo che agisce con comunanza d'intenti e con strategie condivise. È una tecnica terapeutica utilizzata dai modelli umanistici per identificarsi nel ruolo altrui.

Empowerment: accrescimento spirituale, politico, sociale o della forza economica di un individuo o una comunità. Spesso il concetto fa riferimento allo sviluppo della fiducia nelle proprie capacità (vedi anche autostima).

Gender mainstreaming: consiste nell'adeguata considerazione delle differenze esistenti tra le situazioni di vita, le esigenze e gli interessi rispettivamente degli uomini e delle donne. In ogni ambito, economico, sociale, e, nel caso specifico in ambito calcistico, le differenze tra bambini e bambine non possono mai essere sfruttate come motivo di discriminazione.

Intenzionalità educativa: motivazione che spinge a partecipare al processo educativo; è indispensabile che la partecipazione sia attiva tanto da parte dell'allievo, quanto da parte dell'insegnante perché si possa apprendere.

Squilibrio di potere (power imbalance): si determina ogni volta che una persona esercita sull'altra un potere di supervisione, valutazione o comunque di autorità.

Nel rapporto tra atleta e allenatore questo squilibrio si presume sempre, indipendentemente dall'età e, in caso di minori, permane sino oltre il raggiungimento della maggiore età dell'atleta, ancorché esso possa trovare un equilibrio – da valutare con attenzione caso per caso - qualora si siano verificate relazioni affettive personali antecedenti ed estranee al rapporto sportivo.

Relazione educativa: rapporto che si stabilisce tra chi educa (genitore, insegnante, ecc) e chi viene educato (figlio, allievo, etc), sul piano conoscitivo e affettivo.

Capitolo 1 - POLICY

Introduzione

L'obiettivo di questa capitolo è quello di far sviluppare all'Associazione sportiva un codice di condotta (policy) teso a prevenire o comunque a ridurre al minimo i rischi potenziali a danno dei bambini, con l'intento di salvaguardare i diritti dei minori e la protezione degli stessi da abusi e sfruttamento, così come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (UNCRC).

Le politiche di protezione dei minori si preoccupano di ridurre il rischio di tutti i tipi di abuso (sessuale, fisico, emotivo), di bullismo e di negligenza²³.

1.1 Policy Statement: valori e impegno del club di calcio a Cinque

Dopo essere stata redatta, la Policy deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione sportiva e si applica a tutto il personale e ai collaboratori dell'organizzazione; deve essere pubblicizzata in modo appropriato, deve essere promossa e ampiamente diffusa.

All'interno dell'Associazione devono essere espressamente individuati i Dirigenti che hanno la responsabilità specifica di:

- supervisionare l'attuazione del codice di condotta;
- comprendere l'impatto sui bambini che ha l'organizzazione nell'ambito delle sue attività e dei rischi associati;
- identificare quali politiche e procedure sono già in atto a supporto della salvaguardia dei minori, (come ad esempio le buone pratiche di assunzione), e definire eventuali lacune da colmare;
- determinare ciò che la policy deve includere in modo da ridurre i rischi per i bambini e rafforzare le politiche e le procedure organizzative;
- identificare i soggetti coinvolti e chi deve essere coinvolto nello sviluppo, implementando l'efficacia della policy.

La Policy deve contenere quattro dimensioni di protezione e le seguenti Procedure:

1. la protezione attraverso il riconoscimento di un atleta che ha subito un comportamento scorretto, sia all'interno dell'ambiente sportivo sia all'esterno;
2. la protezione attraverso la leadership, che significa osservare e incoraggiare la buona pratica quando si allena o si lavora con gli atleti per evitare di commettere abusi;
3. la protezione contro le false accuse, cioè prendere precauzioni per evitare false accuse da parte degli atleti, dei loro coetanei o delle loro famiglie;
4. la protezione dello sport intesa come la salvaguardia del buon nome e dell'integrità dello sport.

Lo sviluppo di tali policies per la protezione dell'infanzia nello sport è iniziato solo nell'ultimo ventennio a seguito dell'emergere di casi e di denunce di controversie che vedevano coinvolti allenatori sportivi accusati di abusi²⁴.

²³ Brackenridge, C. H., 2001, *Spoilsports: Understanding and preventing sexual exploitation in sport*, London, Routledge.

²⁴ Kirby, S. L., Greaves, L. and Hankivsky, O. 2000, *The Dome of Silence: Sexual harassment and abuse in sport*, London, Zed Books.

Attraverso il confronto e lo studio di diversi modelli di Policy, codici etici e di condotta adottati in diversi contesti sportivi si riportano di seguito alcuni esempi di identificazione di comportamenti che sono considerati abusi di cui la direzione scientifica di questo progetto intende tenere in conto nella stesura di questo manuale.

1.2 Qual è la problematica da affrontare?

La letteratura scientifica circa la violenza minorile²⁵ individua quattro categorie principali descrittive della maggior parte degli abusi perpetrati ai danni dei minori: abuso sessuale (ad es. costringere o invogliare un bambino o un giovane a partecipare ad attività sessuali); abuso fisico (ad es. quando un bambino è costretto ad allenarsi e a gareggiare in modo eccessivo, viene colpito o incoraggiato a partecipare se ferito); abuso emotivo (ad es. la comunicazione ai bambini che sono inutili o non amati, inadeguati o valutati solo nella misura in cui soddisfano i bisogni di un'altra persona); negligenza (ad esempio, la persistente incapacità di un adulto di soddisfare i bisogni fisici e/o psicologici di base di un bambino, che può causare gravi danni alla salute o allo sviluppo del bambino).

Abuso fisico: per abuso fisico si intende danno fisico reale o potenziale perpetrato da un'altra persona, adulto o bambino. Può comportare colpi, scosse, avvelenamenti, annegamenti e bruciature. Il danno fisico può anche essere causato quando un genitore o chi si prende cura del minore procura i sintomi o induce deliberatamente la malattia in un bambino.²⁶

Abuso emotivo: per abuso emotivo si intende il maltrattamento emotivo persistente che ha un impatto sullo sviluppo emotivo di un bambino. Gli atti di abuso emotivo includono la restrizione del movimento, il degrado, l'umiliazione, il bullismo (incluso il cyber-bullismo) nonché minacciare, spaventare, discriminare, ridicolizzare o altre forme non fisiche di trattamento ostile o di rifiuto²⁷. L'abuso emotivo, definito come una relazione tra un bambino e chi si prende cura di esso, è caratterizzato da modelli di interazioni dannose²⁸ non di natura fisica ma psicologica ed è stato un punto focale emergente della ricerca sportiva negli ultimi anni ed è, secondo quanto riferito, la forma più comunemente sperimentata di maltrattamento relazionale nel rapporto allenatore-atleta²⁹.

Abuso sessuale: con il termine abuso sessuale si intende il costringere o l'invogliare un bambino a partecipare ad attività sessuali di cui non comprende appieno il significato e per le quali ha capacità scarsa o nulla di manifestare il dissenso. L'abuso sessuale può includere, ma non è limitato a, lo stupro, il sesso orale, la penetrazione o atti non penetrativi come la masturbazione, il bacio, lo sfregamento e il contatto. Può anche includere il coinvolgimento dei bambini nel guardare o nel produrre immagini sessuali, nel guardare attività sessuali e nell'incoraggiare i bambini a comportarsi in modi sessualmente inappropriati³⁰. Negli ultimi vent'anni ci sono state ampie ricerche su questa forma di abuso e molti studi hanno cercato di fare luce su questo argomento. I risultati mostrano che fino al 48% delle atlete ha subito

²⁵ Rhind, D. 2015, *A Review of Safeguarding Cases in Sport. Child Abuse*, Rev. Vol. 24: 418–426

²⁶ Keeping Children Safe, 2014, *Child Safeguarding Standard and how to implement them*, pp 40-44.

²⁷ Keeping Children Safe, 2014, *Child Safeguarding Standard and how to implement them*, pp 38-44.

²⁸ Glaser, D., 2002, *Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): a conceptual framework. Child abuse neglect*, 26, 697–714.

²⁹ Gervis, M e Dunn, N. 2004, Stirling e Kerr 2008, 2009, 2010, *The emotional abuse of elite child athletes by their coaches. Child abuse review*, 13, 215–223. Stirling, A.E. and Kerr, G.A., 2008. *Defining and categorizing emotional abuse in sport. European journal of sport science*, 8, 173–181.

³⁰ Keeping Children Safe, 2014, *Child Safeguarding Standard and how to implement them*, pp 38-48.

molestie e/o abusi sessuali³¹. Per gli atleti maschi, le stime si aggirano intorno al 6%³². Le conseguenze psicologiche e fisiche delle molestie nello sport sono simili a quelle riportate al di fuori dello sport. Tuttavia, la natura specifica del contesto dà luogo a dinamiche, caratteristiche e manifestazioni dell'abuso diverse rispetto ai contesti non sportivi.³³

Negligenza: per abuso legato al concetto di negligenza si intende la considerazione del contesto, delle risorse e delle circostanze e cioè la trascuratezza e la negligenza nel trattamento si riferisce a una persistente incapacità di soddisfare le esigenze fisiche e/o psicologiche di base di un bambino, che può portare a un grave deterioramento del suo sano sviluppo fisico, spirituale, morale e mentale. La negligenza comprende l'incapacità di sorvegliare e proteggere adeguatamente i bambini dai danni e di provvedere all'alimentazione, all'alloggio e alle condizioni di vita e di lavoro sicure. Il concetto di negligenza può anche riguardare la trascuratezza materna durante la gravidanza a causa dell'abuso di droghe o alcol nonché la trascuratezza e il maltrattamento di un bambino disabile.³⁴

Inoltre, nonostante il fenomeno sia oggetto di studi recenti e non vanti dunque una vasta letteratura scientifica di riferimento, si ritiene imprescindibile prendere in considerazione quale forma di abuso il bullismo ed il cyber-bullismo.

1.3 Rischi e conseguenze psicologiche nelle vittime di abuso e molestia

Il modello interpretativo clinico e psicosociale delle condizioni di abuso e di grave trascuratezza che attualmente offre il maggior numero di evidenze scientifiche è rappresentato dalla Psicopatologia dello Sviluppo³⁵. La Psicopatologia dello Sviluppo consiste nello studio delle origini e del decorso delle variabili (*patterns*) individuali di disadattamento comportamentale, a prescindere: da quale sia l'età d'inizio del disturbo, da quali siano le cause, da quali siano le trasformazioni comportamentali e dalla complessità dei percorsi di sviluppo. La Psicopatologia dello Sviluppo è caratterizzata da un approccio multidisciplinare e multi contestuale che consente di prendere in considerazione il repertorio comportamentale emergente nel bambino, le funzioni cognitive e linguistiche, i processi sociali ed emozionali, ed i cambiamenti nelle strutture anatomiche e nei processi fisiologici del cervello, attraverso il corso dell'esistenza³⁶.

³¹ Brackenridge, C.H. Bisshop, D. Moussalli, S., Tapp, J. 2008, *The characteristics of sexual abuse in sport: A multidimensional scaling analysis of events described in media reports*. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 6(4)

³² Brackenridge, C.H., Bisshop, D., Moussalli, S., Tapp, J. 2008, *The characteristics of sexual abuse in sport: A multidimensional scaling analysis of events described in media reports*. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 6(4), 385-406. Marks, S., Mountjoy, M., Marcus, M. 2012, *Sexual harassment and abuse in sport: the role of the team doctor*. British Journal of Sports Medicine, 46, 905-908.

Stirling, A.E., Bridges, E.J., Cruz, E.L., Mountjoy, M.L. 2011, Canadian Academy of Sport and Exercise Medicine Position Paper, *Abuse, Harassment, and Bullying in Sport*. Clinical Journal of Sport Medicine, 21 (5), 385-391.

Parent, S., Bannon, J. 2012, Sexual abuse in sport: what about boys? Children and Youth Services Review, 34, 354-359.

³³ Brackenridge, C.H. 2008, *The characteristics of sexual abuse in sport: A multidimensional scaling analysis of events described in media reports*. International Journal of Sport and Exercise Psychology, pp. 64-65.

³⁴ Keeping Children Safe, 2014, *Child Safeguarding Standard and how to implement them*, pp 30-40.

³⁵ Cicchetti, D. Rizley, R., 1981; Cicchetti e Toth, 1995; Cohen e Caffo, 1998; Rutter, 2002 e 2005, "Developmental perspectives on the etiology, intergenerational transmission, and sequelae of child maltreatment" pp. 31-55,

³⁶ Cicchetti, D. Rizley R., "Developmental perspectives on the etiology, intergenerational transmission, and sequelae of child maltreatment." New Directions for Child and Adolescent Development 1981: 31-55. Cicchetti, D. Sheree L. T., and Lynch, M. "Bowlby's dream comes full circle." Advances in clinical child psychology. Springer, Boston, MA, 1995. 1-75. Cohen, J. D., and Caffo, E. *Developmental Psychopathology and child mental health*

Le conseguenze che si riscontrano nelle vittime di abuso riguardano funzioni psicologiche e adattive quali l'organizzazione del Sé, la regolazione degli affetti, lo sviluppo degli schemi di attaccamento, lo sviluppo dell'autostima, le relazioni con i coetanei e l'adattamento sociale.³⁷

Poiché le conseguenze psicologiche di molestie e abuso sono difficilmente osservabili, l'individuazione di possibilità di abuso richiede la consapevolezza che tali problemi si verificano nel mondo dello sport e sono in sintonia con le possibili conseguenze di abuso come negli altri contesti. Vi sono dei sintomi più osservabili che comportano delle conseguenze fisiche visibili, come la perdita di peso/aumento di peso³⁸, aumento della fatica/diminuzione dell'energia, agire con comportamenti che causano danni fisici³⁹ e conducono ad infezioni sessualmente trasmissibili.⁴⁰ Inoltre, i sintomi che indicano un abuso possono includere attività rischiose o autolesionistiche, possono essere osservati anche dal medico (ad esempio, dieta troppo rigida e scarsa o eccessive dosi di cibo, uso limitato del preservativo).⁴¹ Molteplici, inoltre, possono essere i problemi sociali o comportamentali,⁴² tra cui il perpetrare violenza sugli altri (ad esempio, animali domestici, bullismo nei confronti di coetanei, compagni di scuola o vicini, e violenza nei confronti di membri della famiglia).⁴³

1.4 Come si intende affrontare la problematica? Elaborazione e sviluppo del codice del Modello di Policy SAFE sulla base delle linee guida comunitarie Keeping Children Safe

Nel processo di sviluppo del modello si è elaborato, sviluppato e strutturato un codice di condotta sulla base delle linee guida del documento comunitario Keeping Children Safe adattato alla realtà del Calcio a Cinque, nel rispetto anche della normativa vigente italiana. Inoltre, lo sviluppo del codice si è basato su numerosi studi e sperimentazioni partendo dal concetto di etica ed estendendolo prima allo sport in generale e poi nel particolare al Calcio a Cinque.

L'etica è la branca della filosofia che si occupa di come dovremmo vivere, con l'idea di 'bene' e concetti come 'giusto' e 'sbagliato'⁴⁴. L'etica si occupa, inoltre, degli standard di

services. Risk and protective factors in Children, families, and society", 1998, pp 3-14. Rutter, M. Maughan, B. "School effectiveness findings 1979-2002." *Journal of school psychology* 40.6, 2002: 451-475. Tratto da Linee guida in tema di abuso sui minori - Revisione approvata in CD SINPIA il 15 febbraio 2007.

³⁷ Cicchetti e Rizley, 1981 - Tratto da Linee guida in tema di abuso sui minori - Revisione approvata in CD SINPIA il 15 febbraio 2007.

³⁸ Kearney-Cooke A, Ackard D.M. *The effects of sexual abuse on body image, self-image, and sexual activity of women.* *J. Gend Specif Med* 2000, 54-60. *Bagnare il letto*, Davila GW, Bernier F, Franco J, et al. Bladder dysfunction in sexual abuse survivors. *J Urol* 2003, 170:476-9.

³⁹ Browne A, Finkelhor D. *Impact of child sexual abuse: a review of the research.* *Psychol Bull* 1986, 99:66-77. Tyler KA. Social and emotional outcomes of childhood sexual abuse: a review of recent research. *Aggress Violent Behav* 2002,7:567-89.

⁴⁰ Zierler S, Feingold L, Laufer D, 1991, et al. *Adult survivors of childhood sexual abuse and subsequent risk of HIV infection.* *Am J Public Health* 1991, 81:572-5.

⁴¹ Beer, M.D., Muthukumaraswamy A, Khan AA, et al. *Clinical characteristics of patients with self-harming behaviour in a low secure mental health unit.* *Journal of Psychiatric Intensive Care* 2010, 6:15-21. 42

⁴² Dube S.R., Anda R.F., Whitfield CL, et al. Long-term consequences of childhood sexual abuse by gender of victim. *Am J Prev Med* 2005, 28:430-8. Kearney-Cooke A, Ackard D.M. *The effects of sexual abuse on body image, self-image, and sexual activity of women.* *J Gend Specif Med* 2000, 3:54-60

⁴³ Swanson, Parkinson, O'Toole, 2003, Swanston HY, Parkinson PN, O'Toole BI, et al. *Juvenile crime, aggression and delinquency after sexual abuse: a longitudinal study.* *Br. J. Criminol* 2003, 43:729-49.

⁴⁴ Loland, S., 2002, *Fair Play in sport. A moral norm system.* Routledge, New York.

moralità, delle questioni di valore e dei concetti di rettitudine e torto che dovrebbero guidare la vita degli individui⁴⁵.

In riferimento al discorso etico, occorre preliminarmente constatare che le organizzazioni sportive hanno caratteristiche peculiari che le rendono differenti dalle altre organizzazioni. Per tale ragione, le tematiche etiche assumono un ruolo centrale in questo settore: le organizzazioni sportive possono avere a che fare con sentimenti, come la passione e l'interesse, il trasporto e la partecipazione per il prodotto (la squadra, il gioco) generato tra i fan/consumatori.⁴⁶

Lo sport ha una profonda essenza morale dovuta a valori intrinseci come "Fair Play" e "sportività" ed è spesso visto come uno strumento per lo sviluppo morale e l'educazione etica.⁴⁷

Esistono numerose definizioni di codice etico e di condotta in base ai principi ispiratori di esperti della materia sul quale esso viene elaborato e sviluppato.

La definizione più elaborata e dettagliata è offerta da Kaptein e Schwarz⁴⁸ che sostengono che un codice etico è un documento distinto e formale contenente un insieme di prescrizioni sviluppate da e per un'azienda per guidare il comportamento presente e futuro su molteplici questioni almeno per i suoi dirigenti e dipendenti verso l'altro, l'azienda, gli stakeholder esterni e/o la società in generale. Questa definizione distingue i codici etici dalle linee guida esterne (ad es. leggi) e da altri documenti interni (ad es. dichiarazioni di intenti).

Ed è proprio alla definizione di Kaptein e Schwarz⁴⁹ che si ispira il nostro modello di policy costruito ed elaborato attraverso un percorso sostenuto dalle diverse società sportive e da tutte le persone fisiche (dirigenti, allenatori, genitori, atleti) a vario titolo coinvolte nel progetto. Ricorrendo alla letteratura scientifica di riferimento è stato possibile attingere ad elementi qualificanti funzionali a strutturare un codice comportamentale adatto al settore sportivo; tra questi, il ricorso al valore della partecipazione dei membri dell'organizzazione sportiva nello sviluppo e nell'elaborazione degli standard etici⁵⁰. Questo coinvolgimento rende loro più chiara la rilevanza del codice, in particolare si ritiene fondamentale includere gli allenatori in questo processo per migliorare il giudizio morale collettivo nell'organizzazione.

Il motivo per cui i codici sono più efficaci quando gli allenatori sono coinvolti, è dovuto al fatto che questi rivestono un ruolo funzionale alla sensibilizzazione dei gruppi che devono portare avanti le azioni prescritte dal codice comportamentale.

Gli allenatori sono i soggetti più idonei ad individuare quali sono i rischi e le sfide etiche da considerare nel codice etico della società sportiva, in quanto si misurano in prima persona con i problemi quotidiani del settore fungendo da antidoto al rischio che il codice diventi troppo teorico.

Il continuo miglioramento degli standard di sicurezza è una sfida affrontata dalla Commissione Medica del Comitato Olimpico Internazionale, che afferma il "diritto degli atleti

⁴⁵ Loland, S. 2002, *Fair Play in Sport: a moral norm system*, Psychology Press, p. 175

⁴⁶ Babiak, K., & Wolfe, R. 2009, *Determinants of Corporate Social Responsibility in Professional Sport: Internal and External Factors*, Journal of Sport Management, 23, pp.717-742. Chadwick, S., 2009, From outside lane to inside track: sport management research in the twenty-first century. Management Decision, 47(1), 191-203.

⁴⁷ Boxill, J. (Ed.). 2003, *Sport Ethics. An anthology*. Oxford UK: Blackwell Publishing.

⁴⁸ Kaptein, M., Schwartz, M.S. 2008, The effectiveness of business codes: a critical examination of existing studies and the development of an integrated research model. Journal of Business Ethics, 77, 111-127

⁴⁹ Ivi

⁵⁰ Frankel, M.S.1996, *Guidelines/codes of ethics: merging process and content. The Science of the Total Environment*, 184, 13-16.

di godere di un ambiente sportivo sicuro e solidale” e che “tutti nello sport condividono la responsabilità di identificare e prevenire i casi di abuso e molestia”⁵¹.

Un primo passo per raggiungere questi obiettivi è quello di educare tutti i soggetti coinvolti: atleti, genitori, allenatori, membri del consiglio di amministrazione e personale medico⁵².

Affinché il codice sia efficace, è necessario che alcune condizioni siano presenti:

Motivazione: la motivazione a promuovere realmente il comportamento etico;

Coinvolgimento: il coinvolgimento degli allenatori nella progettazione del codice;

Responsabilità: chiarezza delle responsabilità dell'applicazione della policy nel codice;

Comunicazione: la comunicazione dell'esistenza del codice e la formazione sullo stesso sia per i nuovi tesserati all'organizzazione che per coloro che già lo sono.

Solo dal contestuale verificarsi di tutte queste condizioni si può creare un'intenzionalità educativa in grado di trasmettere i valori del codice e trasformarli in processi e condotte che pongano in primo piano la salvaguardia dei minori.

Di grande importanza è altresì la diffusione del codice, sia per i membri delle società sia per gli stakeholders.

Segnalare la presenza di un codice etico all'interno di un club sportivo può avere delle ricadute positive sul piano comportamentale, incidendo sul comportamento delle persone. Coloro i quali frequentano infatti il club, informati dell'esistenza e dell'importanza del codice, saranno dunque indotti a comportamenti in linea con lo stesso, facendo appello al senso di responsabilità eticamente declinato, evitando di assumere comportamenti scorretti e sanzionabili.

1.5 Principi etici del modello SAFE

Al fine di agevolare una condotta finalizzata alla prevenzione e al contrasto all'abuso su minori, di seguito vengono descritti i principi etici su cui si basa la condotta del SAFE Policy model, indirizzati alle tre categorie sociali coinvolte dal progetto: staff, genitori e minori (atleti). Da questi principi scaturiscono le condotte che il modello vuole promuovere all'interno dei club di Calcio a Cinque dove si pratica attività sportiva.

1.5.1 Principi cui deve attenersi il personale chiave

I membri dello staff, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono attenersi ai seguenti principi:

- Insegnare attraverso il proprio esempio i valori dello sport.
- Costruire un adeguato ambiente educativo e relazionale.
- Costruire un clima di accoglienza e amicizia all'interno del club.
- Evitare sovrapposizioni e ingerenze che confondono il bambino e lo pongono in una posizione conflittuale rispetto alla comprensione delle figure di riferimento.

⁵¹ Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., Blauwet, C., Carska-Sheppard, A., Fasting, K., & Starr, K., 2016 "International Olympic Committee Consensus Statement: Harassment and abuse (non-accidental violence) in sport" Br. J. Sports Med, 50(17), 1019-1029.

⁵² Stirling, A.E., Bridges, E.J., Cruz, E.L., Mountjoy, M.L. 2011, Canadian Academy of Sport and Exercise Medicine Position Paper: Abuse, Harassment, and Bullying in Sport. Clinical Journal of Sport Medicine, 21 (5), 385-391.

- Non assumere un comportamento che possa essere considerato una forma di abuso fisico o psicologico.
- Non assecondare o incitare comportamenti aggressivi o atti di bullismo nei confronti dei bambini o tra di essi e riportare ogni accusa che riguardi casi di abuso fisico o psicologico al responsabile della sicurezza dei bambini.
- Rispettare i diritti e le confessioni religiose di ciascun bambino che gli viene affidato, partecipando e rispettando le differenze esistenti senza discriminare genere, razza, orientamento sessuale e disabilità.
- Utilizzare metodi pedagogici positivi per aiutare i bambini a sviluppare le loro abilità senza mai umiliarli fisicamente e psicologicamente.
- Porre al primo posto delle priorità la sicurezza dei bambini durante le sessioni di allenamento o quando gli sono affidati, ponendo particolare attenzione alle attrezzature, alle strutture, all'equipaggiamento.
- Interrompere il gioco in caso di infortunio per permettere i soccorsi.
- Favorire la costruzione di relazioni positive con i genitori dei bambini che gli/le sono affidati.
- Utilizzare internet e i social media in modo responsabile.
- Sollecitare e favorire la cerimonia del saluto tra le squadre partecipanti all'inizio e al termine di ogni partita.
- Segnalare a chi di competenza, secondo le procedure riportate nel presente codice; qualora un bambino riveli un abuso o porti degli elementi che facciano sospettare che lui o altri minori stiano vivendo una situazione di abuso o sfruttamento.
- Segnalare a chi di competenza, secondo le procedure riportate nel presente codice, qualora si sia a conoscenza o si sospetti che un minore sia stato abusato/sfruttato o sia a rischio di essere abusato/sfruttato.
- Non ostacolare la presenza di colleghe donne, sia come allenatrici sia in ambito decisionale.

I genitori dovranno osservare i seguenti comportamenti:

- Insegnare attraverso il proprio esempio i valori dello sport.
- Conoscere e promuovere il regolamento e il codice del club, nonché i valori ad esso associati e condividerli con il proprio figlio.
- Conoscere la formazione e le qualifiche dei membri dello staff che si occupano del proprio figlio, in particolare quelle del responsabile per la sicurezza e chiedere di avere la possibilità di contattarli.
- Incoraggiare il proprio figlio al rispetto delle regole.
- Essere informato riguardo alle problematiche relative al proprio figlio.
- Non interferire nelle decisioni tecnico-sportive.
- Assicurarsi che il proprio figlio ottemperi alle richieste del regolamento medico-sportivo e svolga i suoi allenamenti con un equipaggiamento sicuro.
- Rispettare i diritti e le confessioni religiose di ciascun bambino che frequenta la società sportiva, partecipando e rispettando le differenze senza discriminare genere, razza, orientamento sessuale e disabilità.
- Usare internet e social media in modo responsabile.
- Essere un esempio positivo sugli spalti durante le partite accettando le decisioni dei giudici di gara e rispettando i giocatori e i genitori della squadra avversaria.
- Favorire la costruzione di una relazione positiva con i membri dello staff che si occupa del proprio figlio;
- Garantire la sicurezza dei bambini in caso di trasferte.

- Segnalare a chi di competenza, secondo le procedure riportate nel presente codice, qualora si venga a conoscenza che è stato fatto del male a un minore ovvero che c'è il rischio che questo accada.
- Insegnare ai propri figli che la differenza di genere è non una barriera ma una risorsa.

I **minori** dovranno osservare i seguenti comportamenti:

- Ascoltare e seguire le indicazioni sulla sicurezza che mi vengono esposte dal mio allenatore.
- Rispettare le regole su un corretto uso dell'equipaggiamento sportivo e l'orario degli allenamenti.
- Rispettare le differenze di genere, etnia, religiose e orientamento sessuale all'interno del club e non assumere comportamenti discriminatori nei confronti degli altri.
- Riportare ad un membro dello staff situazioni di abuso fisico o psicologico, anche nel caso ti accorgessi che qualcuno a lui/lei vicino sta subendo o ha subito abusi o discriminazioni.
- Rispettare il fatto che ogni bambino ha un livello di abilità differente.
- Rispettare gli avversari e il loro staff.
- Rispettare l'arbitro e le sue decisioni.
- Utilizzare internet e i social media in modo responsabile.
- Incoraggiare i compagni di squadra quando sono in difficoltà e non inveire contro di loro se sbagliano.

Capitolo 2- PEOPLE

Introduzione

Nella presente sezione viene identificato il personale chiave dell'Associazione sportiva ed è contenuto il codice di condotta dei membri dello staff, dei genitori, nonché dei minori tesserati dell'Associazione, in quanto tutti coloro che entrano in contatto con i minori stessi hanno un ruolo da svolgere preordinato alla loro protezione. Ciò può essere compiuto in modo sicuro ed efficace solo se i soggetti coinvolti sono a conoscenza dei problemi che possono presentarsi e se dispongono della necessaria conoscenza e abilità per mantenere i minori al sicuro, prevenendo rischi. L'Associazione deve assicurarsi che tutte le persone associate comprendano cosa si intende per danno ai minori, quali sono i loro obblighi nella prevenzione del danno e cosa fare in caso di danno. I primi cinque articoli trattano degli Organi dell'Associazione sportiva dilettantistica a livello statutario e dunque di coloro i quali, nel caso specifico, delibereranno eventualmente l'adozione del presente Modello. I successivi articoli, invece, identificano i membri dello staff, che entrano o possono entrare a contatto con i minori e ai quali si applica il presente Modello qualora venisse adottato.

2.1- Identificazione del personale chiave

2.1.1 Associazione sportiva dilettantistica

L'associazione sportiva di Calcio a Cinque si costituisce come associazione sportiva dilettantistica (asd), che viene definita come un'organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

2.1.2 ART. 1 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione Sportiva:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

2.1.3 ART. 2 -Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

2.1.4 ART. 3 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del

Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

2.1.5 ART. 4 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si occupa ordinariamente della gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione ed in particolare predispone il rendiconto contabile annuale.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi hanno principalmente il compito di decidere le strategie a lungo termine, le tattiche da applicare e gli obiettivi immediatamente operativi da perseguire.

2.1.6 ART. 5 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

2.1.7 ART. 6 - Dirigente sportivo

È qualificato come Dirigente sportivo chi, nello svolgimento del proprio compito, riunisce in sé contemporaneamente, nella misura che al suo incarico compete, sia una specifica responsabilità all'interno della squadra che una esplicita rappresentatività all'esterno.

Si occupa dei rapporti con i dirigenti (se sono più di uno), a qualsiasi compito dedicati, dei trasferimenti dei tesserati, dello sviluppo di progetti o iniziative concordate con il direttivo, dei rapporti con le società esterne, con le istituzioni sportive esistenti e deve relazionare sempre al direttivo cosa è stato compiuto e cosa non si è potuto attuare. Rappresenta, dunque, la persona di riferimento dei dirigenti, dei tecnici e dei componenti il Consiglio direttivo di cui, si presume, anche lui faccia parte.

2.1.8 ART. 7 - Segretario

Il Segretario segue quotidianamente l'attuazione delle decisioni prese al vertice, trasmette gli "input" necessari alla classe dirigenziale, ne coordina e ne unifica l'attività. È responsabile della gestione organizzativa dell'Associazione; ne organizza lo svolgersi dell'attività quotidiana; cura l'organizzazione e la formazione dei dirigenti; cura i rapporti con le altre Associazioni, con le federazioni, con enti vari e con i genitori dei tesserati.

2.1.9 ART. 8 - Allenatore

L'allenatore svolge un'attività interna alla squadra, ma non ha rappresentatività esterna, non può dunque impegnare l'Associazione con le sue dichiarazioni e non risponde alla società che

degli aspetti tecnici del suo lavoro, secondo le direttive ricevute dall'Associazione stessa, di cui egli non è responsabile.

2.1.10 ART. 9 - Responsabile del settore giovanile

Viene designato all'interno dell'Associazione sportiva un Responsabile del settore giovanile, a cui eventualmente viene dato anche il ruolo di Responsabile della sicurezza dei bambini di cui al successivo articolo.

I suoi compiti sono essenzialmente i seguenti:

- strutturare organizzativamente la Scuola di Calcio;
- creare una Segreteria della Scuola di Calcio che gestisca tutti gli aspetti non tecnici dell'attività;
- reperire gli istruttori adatti a trasmettere ai bambini i programmi di lavoro;
- identificare ed aggregare gruppi omogenei di bambini e solo dopo suddividerli per fasce d'età;
- promuovere apposite "campagne promozionali" di avvicinamento dei bambini al calcio;
- relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sulla vita, sportiva e non, della Scuola Calcio, facendo da *trait-d'union* con la Società affinché la Scuola Calcio non si isoli dal resto del club;
- creare e organizzare le varie categorie giovanili che partecipano all'attività agonistica dell'Associazione, nonché preparare i singoli atleti per il passaggio "in prima squadra".

2.1.11 ART. 10 – Responsabile della sicurezza dei bambini

Viene designato all'interno dell'Associazione sportiva un Responsabile della sicurezza dei bambini, che può coincidere con il Responsabile del settore giovanile purché abbia in primo luogo il requisito dell'affidabilità.

Il Responsabile viene nominato formalmente tramite atto scritto a maggioranza dei voti dei membri dello staff e deve essere formato in maniera adeguata sulla tutela dei minori e sulla prevenzione dei rischi connessi.

In caso di assenze dello stesso, l'Associazione garantisce la presenza di un suo sostituto che abbia la medesima formazione.

Il Responsabile ha il compito di supervisionare e verificare che tutte le misure di salvaguardia e tutto quanto previsto dal codice di condotta descritto nella presente sezione venga attuato. Se la struttura lo consente, potrà servirsi di altre risorse a supporto al fine di esperire al meglio le sue funzioni.

2.1.12 ART.11 - Azione

L'Associazione sportiva garantisce che il Responsabile di cui all'articolo precedente e comunque tutti i membri dello staff ricevano una copia del presente Codice, con particolare riferimento alla Politica di salvaguardia dei minori.

In caso di nuova assunzione tale copia verrà consegnata prima o al momento dell'emissione del contratto di lavoro.

Essi dovranno leggere, firmare e restituire una dichiarazione attestante la volontà di agire in conformità del Codice di condotta.

Le copie firmate devono essere inserite nel loro fascicolo personale.

L'Associazione garantisce che tutto il personale abbia una formazione pertinente e adeguata.

2.2 – Codice di condotta per i membri dello staff, i genitori e i minori

2.2.1 Codice di condotta dei membri dello Staff

In qualità di membro dello staff di questa società sportiva mi impegno a:

- *Insegnare attraverso il mio esempio i valori dello sport.*
- L'allenatore o il dirigente del settore giovanile ha il ruolo primario di educatore nei confronti dei suoi allievi, in particolare il suo sforzo principale deve essere quello di aiutarli a crescere educando ai principi di lealtà e *fair play* sportivo respingendo ogni forma di imbroglio, *doping* o *betting*⁵³ illegale.

In caso di: un allenatore propone sostanze dopanti ai propri giocatori.

Cosa fare: denunciare al responsabile della sicurezza l'accaduto al più presto al fine di prendere provvedimenti nei confronti dell'autore.

Cosa non fare: assecondare questo tipo di frode, non denunciare, agire di propria iniziativa o non avvisare il responsabile della sicurezza e il medico societario.

- *Costruire un adeguato ambiente educativo e relazionale.* L'allenatore o il dirigente del settore giovanile, utilizzando l'ascolto attivo e la comunicazione efficace, promuove il rispetto tra le persone e favorisce collaborazione, aiuto reciproco, spirito di gruppo, disciplina personale, condivisione, rispetto delle regole, tolleranza e inclusione tra tutte le persone che ruotano all'interno della scuola di Calcio a Cinque.

In caso di: uno o più minori durante le attività sportive esplicitano di percepire un clima teso e spiacevole in cui non hanno possibilità di esprimersi.

Cosa fare: proporre al responsabile della loro attività corsi di aggiornamento professionale su comunicazione e pedagogia.

Cosa non fare: imporre attraverso il proprio ruolo il mantenimento dello stato attuale della situazione e senza ascoltare le difficoltà emotive dei minori.

- *Costruire un clima di accoglienza e amicizia all'interno del club.* L'allenatore o il dirigente del settore giovanile utilizza le sue competenze relazionali ed educative per trasmettere all'interno del club i valori dell'amicizia e dell'accoglienza nei confronti di tutti e di combattere qualsiasi tipo di abuso o discriminazione.

In caso di: un nuovo bambino da poco inserito in una squadra si sente isolato o deriso.

Cosa fare: sottolineare il comportamento errato e attraverso l'ascolto attivo provare a comprendere il disagio del bambino in difficoltà ed aiutarlo nella complessa fase dell'inserimento in gruppo.

Cosa non fare: lasciare in secondo piano considerandolo un normale atteggiamento dei bambini.

⁵³ Gioco d'azzardo.

- *Evitare sovrapposizioni e ingerenze che confondono il bambino e lo pongono in una posizione conflittuale rispetto alla comprensione delle figure di riferimento. L'allenatore o il dirigente del settore giovanile svolge il suo ruolo con chiarezza spiegando le responsabilità che contraddistinguono la sua posizione all'interno dell'organigramma del club con ogni bambino o genitore.*

In caso di: Un responsabile amministrativo impartisce istruzioni tecniche ad un giocatore durante l'assenza del proprio allenatore.

Cosa fare: Proporre un confronto in cui si possano esplicitare il ruolo e le competenze di ognuno.

Cosa non fare: ignorare le sovrapposizioni di competenze che possono mettere in difficoltà i minori.

- *Non esprimere un comportamento che possa essere considerato una forma di abuso fisico o psicologico. L'allenatore o il dirigente del settore giovanile si impegna a mantenere un comportamento equilibrato e adatto ad un contesto in cui vi siano minori utilizzando un linguaggio ed un atteggiamento rispettosi del prossimo.*

In caso di: un allenatore schiaffeggia un proprio giocatore.

Cosa fare: denunciare immediatamente l'accaduto al responsabile della sicurezza e far contattare i genitori del minore per un confronto.

Cosa non fare: proteggere questo atteggiamento o ignorarlo.

- *Non assecondare o incitare comportamenti aggressivi o bullismo nei confronti dei bambini o tra di essi e riportare ogni accusa che riguardi casi di abuso fisico o psicologico al responsabile della sicurezza dei bambini. L'allenatore o il dirigente del settore giovanile si oppone a qualsiasi tipo di aggressione verbale o fisica tra i minori utilizzando la sua autorità in caso di abuso e segnalando a chi di competenza i fatti accaduti.*

In caso di: un bambino viene deriso ripetutamente da alcuno suoi compagni per un difetto fisico.

Cosa fare: sottolineare il comportamento offensivo esprimendo il proprio disappunto. In caso di estrema gravità contattare il responsabile della sicurezza e seguendo le procedure del caso far contattare i genitori dei bulli e del bullizzato per approfondire la situazione e porre un rimedio anche attraverso l'allontanamento temporaneo o definitivo dal gruppo.

Cosa non fare: minimizzare l'accaduto, assecondare questo comportamento.

- *Rispettare i diritti e le confessioni religiose di ciascun bambino che gli viene affidato, partecipando e rispettando le differenze senza discriminare genere, razza, orientamento sessuale e disabilità. L'allenatore o il dirigente del settore giovanile adotta lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona, per cui la nazionalità, l'età, il sesso, le preferenze sessuali, l'appartenenza sociale, l'orientamento politico e religioso non devono essere elementi pregiudizievoli.*

In caso di: un membro dello staff esplicita comportamenti e frasi di tipo razzista nei confronti di un minore appartenente a minoranza etnica.

Cosa fare: denunciare l'accaduto al più presto al responsabile della sicurezza.

Cosa non fare: assecondare o ridimensionare l'accaduto.

- *Utilizzare metodi pedagogici positivi per aiutare i bambini a sviluppare le loro abilità senza mai umiliarli fisicamente e psicologicamente, costruendo proposte sportive che siano realmente adeguate alle possibilità non solo fisiche e motorie, ma anche psicologiche e mentali dei piccoli atleti. L'allenatore o il dirigente del settore giovanile crea un ambiente ed un'atmosfera idonei ad invogliare i processi di apprendimento, aiutando gli allievi a porsi degli obiettivi a breve e medio termine e a valutare in modo corretto le loro potenzialità. Si integra il più possibile nel mondo psicologico dei propri allievi, offrendo loro supporto e genuino sostegno.*

In caso di: un allenatore di un gruppo molto giovane propone esercitazioni troppo complesse per lo sviluppo psicofisico dei giocatori.

Cosa fare: proporre una riunione tecnica in cui sottolineare l'accaduto e proponendo di sostituire gli esercizi eccessivamente complessi che possano causare frustrazione e perdita di motivazione.

Cosa non fare: insistere e frustrare i giocatori.

- *Porre al primo posto delle priorità la sicurezza dei bambini durante le sessioni di allenamento o quando gli sono affidati, ponendo particolare attenzione alle attrezzature, alle strutture, all'equipaggiamento. L'allenatore o il dirigente del settore giovanile promuove il benessere psicofisico garantito solo da un'attività sportiva svolta in strutture salubri e sottoponendo o comunque assicurandosi che gli allievi siano stati sottoposti alla visita di idoneità medico-sportiva; con l'utilizzo di metodologie di allenamento, idonee al soggetto, che non devono creare scompensi agli apparati in accrescimento, bensì benefici adattamenti.*

In caso di: una delle porte è pericolante, poco stabile o eccessivamente usurata.

Cosa fare: sospendere l'allenamento e proibire l'accesso alla zona intorno all'area non sicura.

Cosa non fare: continuare ad utilizzare il campo riparando la porta in modo impreciso e non professionale.

- *Interrompere il gioco in caso di infortunio per permettere i soccorsi. L'allenatore o il dirigente del settore giovanile ha l'obbligo di tutelare la salute e lo stato fisico di ogni minore in caso di scontro di gioco durante allenamenti o partite.*

In caso di: un giocatore cade a terra battendo la testa durante una partita.

Cosa fare: interrompere il gioco.

Cosa non fare: aspettare che qualcun altro interrompa il gioco o attendere che l'azione termini.

- *Favorire la costruzione di relazioni positive con i genitori dei bambini che gli sono affidati. L'allenatore o il dirigente del settore giovanile sono le persone a cui i genitori affidano il proprio figlio e con essi ha una relazione cordiale; in caso di necessità può condividere informazioni con loro.*

In caso di: un genitore richiede un colloquio con l'allenatore del proprio figlio.

Cosa fare: il responsabile della sicurezza o il dirigente richiede informazioni in merito all'argomento del colloquio e contatta l'allenatore per organizzare una riunione privata.

Cosa non fare: negare la possibilità di comunicare con gli allenatori valutando personalmente la situazione senza un confronto sulle situazioni specifiche.

- *Utilizzare internet e i social media in modo responsabile.* L'allenatore o il dirigente del settore giovanile nell'utilizzo di internet e dei social media evita qualsiasi tipo di esternazione riguardante i minori che allena, le squadre avversarie, i genitori dei minori, le competizioni a cui partecipa, salvo per promuovere tornei o eventi in generale, sempre a seguito dell'ottenimento del consenso genitoriale. In ogni caso l'uso di social media o di comunicazioni via computer/sistemi informatizzati deve essere limitato a fattori professionali, deve essere trasparente e verificabile da altri adulti, avvenire in orari diurni salvo casi di forza maggiore.

In caso di: un allenatore contatta tramite social media i propri giocatori in orari inopportuni.

Cosa fare: costruire insieme ai membri dello staff un regolamento comune sulla comunicazione nei confronti dei tesserati e dei genitori.

Cosa non fare: permettere comunicazioni o commenti che non siano rispettosi dell'educazione e dei comportamenti sociali accettati culturalmente nel contesto di riferimento

- *Sollecitare e favorire la cerimonia del saluto tra le squadre partecipanti all'inizio e al termine di ogni partita.* Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutandolo il pubblico e la squadra avversaria⁵⁴.

In caso di: un giocatore si rifiuta di salutare gli avversari e l'arbitro al termine di una gara ufficiale.

Cosa fare: sottolineare l'accaduto e in caso di grave opposizione punire con severità.

Cosa non fare: giustificare l'accaduto poiché il giocatore ha subito un torto durante un'azione di gioco.

- *Segnalare a chi di competenza secondo le procedure riportate nel presente codice qualora un bambino riveli un abuso o porti degli elementi che facciano sospettare che lui/lei o altri minori stiano vivendo una situazione di abuso o sfruttamento.* I membri dello staff dovranno segnalare a chi di competenza ogni forma di abuso e/o molestia e/o bullismo di cui in qualche modo vengano a conoscenza in quanto questi episodi possono seriamente compromettere la serenità degli atleti e delle atlete e determinare serie conseguenze sia sulla persona che sulle prestazioni sportive, causando anche l'abbandono dello sport *in toto*.

In caso di: un membro dello staff si accorge di atteggiamenti aggressivi nei confronti di un minore appartenente ad una minoranza religiosa.

Cosa fare: riportare il caso urgentemente al responsabile della sicurezza.

Cosa non fare: ignorare l'accaduto, intervenire agendo spontaneamente senza informare dell'accaduto.

- *Favorire la presenza di colleghe donne, sia come allenatrici che in ambito decisionale.* Per conseguire l'equilibrio di genere e rafforzare la presenza delle donne nei ruoli decisionali nello sport, sarebbe fondamentale ampliare il ventaglio delle misure mirate, ad esempio organizzando dibattiti pubblici, mettendo a disposizione programmi di formazione e di

⁵⁴ FIGC C.U: N°1 del 2.7.2019 Sezione 1 Punto G

tutoraggio e avviando politiche proattive che incoraggino le giovani donne a rimanere nello sport. Lo sradicamento degli stereotipi di genere è fondamentale ai fini dell'eliminazione delle barriere che limitano l'accesso delle donne alle posizioni di vertice nello sport.

In caso di: *un membro dello staff si rivolge ad una collega utilizzando termini discriminatori alludendo ad una prestazione sportiva differente a causa della differenza di genere.*

Cosa fare: *condannare "anche pubblicamente" un atteggiamento simile e cercare di diffondere il più possibile il principio di uguaglianza delle donne anche in ambito calcistico.*

Cosa non fare: *sostenere e condividere pubblicamente i comportamenti discriminatori del collega.*

2.2.2 Codice di condotta dei genitori

In qualità di genitore di un bambino tesserato per questa società sportiva mi impegno a:

- *Insegnare attraverso il mio esempio i valori dello sport. I genitori sono di aiuto per i propri figli nel capire le giuste motivazioni per praticare l'attività sportiva. Forniscono, attraverso il loro esempio di corretta condotta, sia durante gli allenamenti che durante le gare, principi fondamentali quali convivenza civile, rispetto di sé, degli altri e delle regole, il valore dell'impegno, la condivisione dello spirito di gioco, cooperazione e accettazione della sconfitta.*

In caso di: *un genitore reagisce in modo inadeguato non accettando la sconfitta della squadra del figlio.*

Cosa fare: *sottolineare il messaggio che viene veicolato ai bambini quel comportamento e fornire aiuto per modificarlo e ottenere un impatto positivo sul figlio.*

Cosa non fare: *giustificare il comportamento ignorando l'accaduto.*

- *Conoscere e promuovere il regolamento e il codice del club, nonché i valori ad esso associati e dividerli con mio figlio. I genitori assumono, durante lo svolgimento delle competizioni e degli allenamenti, atteggiamenti e comportamenti in linea con le regole e i principi del presente Codice Etico affinché essi possano rappresentare un modello positivo e coerente da seguire per i propri figli.*

In caso di: *un genitore non adotta un comportamento in linea con i principi del codice etico.*

Cosa fare: *agevolare la conoscenza del codice attraverso materiali chiari e semplici e tramite un confronto con i membri dello staff adeguatamente formati in merito.*

Cosa non fare: *disinteressarsi e non essere aggiornato su norme e procedure.*

- *Conoscere la formazione e le qualifiche dei membri dello staff che si occupano di mio figlio, in particolare quelle del responsabile per la sicurezza e chiedere di avere la possibilità di contattarli. I genitori si informano e si interessano di tutto ciò che riguarda le figure professionali che entrano in contatto con i propri figli, anche del o dei responsabili in merito al tema sicurezza, chiedendo che vengano messi a loro disposizione tutti i modi possibili per contattarli qualora ce ne fosse bisogno e/o urgenza.*

In caso di: un genitore ha bisogno di mettersi in contatto con il responsabile della sicurezza per confrontarsi su una questione urgente rispetto alla sicurezza del proprio figlio e non sa come fare e a chi rivolgersi.

Cosa fare: cercare le informazioni e i contatti necessari per gestire al meglio la situazione e nel più breve tempo possibile, chiedendo aiuto allo staff di riferimento.

Cosa non fare: rivolgersi a persone non qualificate e non adeguatamente formate.

- **Incoraggiare mio figlio al rispetto delle regole.** I genitori sostengono i propri figli nel rispettare gli impegni e le priorità presenti nel Club sportivo. Educano al rispetto delle regole del gioco e del direttore di gara. Concorrono con gli allenatori nel far comprendere ai propri figli il lavoro altrui, rispettandone i ruoli e le competenze.

In caso di: il proprio figlio viene ripreso per non aver rispettato le regole o per aver usato un comportamento inadeguato nei confronti del giudice di gara.

Cosa fare: approfondire l'accaduto cercando di capire cosa è successo realmente e tenendo conto dei diversi punti di vista; collaborare con le altre figure adulte di riferimento.

Cosa non fare: scusare o appoggiare il proprio figlio se ha sbagliato.

- **Essere informato riguardo alle problematiche relative a mio figlio.** I genitori adottano un atteggiamento partecipativo, interessandosi in prima persona e/o richiedendo di essere costantemente aggiornati rispetto a qualsivoglia problematica, sia essa di tipo fisico, emotivo o relazionale, del proprio figlio. I genitori rafforzano questo scambio comunicativo con i professionisti della società sportiva, attraverso una presenza costante e lo sviluppo di un obiettivo comune, così da far sperimentare ai propri figli un'esperienza formativa in armoniosa continuità e una condivisione dei valori da parte dell'allenatore e della famiglia.

In caso di: un genitore si mostra disinteressato e poco partecipativo rispetto alla pratica sportiva del proprio figlio e ad eventuali problematiche di quest'ultimo.

Cosa fare: cercare di essere maggiormente presente e di collaborare in misura maggiore con l'allenatore e le varie figure della società sportiva.

Cosa non fare: delegare totalmente la formazione sportiva e la gestione della crescita e dei problemi del figlio ai membri dello staff di riferimento.

- **Non interferire nelle decisioni tecnico-sportive, in particolare per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppi squadra, metodologie utilizzate e quant'altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra istruttore e allievo/a.** I genitori accettano le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma d'interferenza nelle scelte operate. Non interferiscono in alcun modo con l'operato degli allenatori, che devono poter lavorare con la dovuta serenità e libertà. Rispettano gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede e con obiettività.

In caso di: un genitore non accetta che il figlio venga lasciato in panchina durante una partita.

Cosa fare: rispettare i ruoli e le varie decisioni, non intromettendosi nel rapporto allenatore-giocatore. Fare presente, se ritenuto necessario, il proprio disappunto a fine partita ed in modo civile e costruttivo.

Cosa non fare: dare adito a polemiche durante lo svolgimento delle partite o degli allenamenti.

- *Assicurarmi che mio figlio ottemperi alle richieste del regolamento medico-sportivo e svolga i suoi allenamenti con un equipaggiamento sicuro.* I genitori si informano relativamente alle disposizioni di tipo medico sportivo richieste, accertandosi che i propri figli svolgano i regolari controlli entro le scadenze previste. Si assicurano dell'adeguatezza e completezza della fornitura sportiva ogni allenamento, partita o altro evento sportivo.

In caso di: un genitore non presenta entro le scadenze il certificato medico richiesto o non controlla che il figlio arrivi agli allenamenti dotato della fornitura sportiva completa.

Cosa fare: assicurarsi che il proprio figlio si presenti al centro sportivo dotato di tutto il materiale tecnico e abbia ottemperato alle richieste sanitarie formali obbligatorie.

Cosa non fare: ignorare l'inadeguatezza del comportamento nell'interesse primario della tutela del ragazzo e dell'immagine della società sportiva.

- *Rispettare i diritti e le confessioni religiose di ciascun bambino che frequenta la società sportiva, partecipando e rispettando le differenze senza discriminare genere, razza, orientamento sessuale e disabilità.* I genitori si astengono dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell'immagine e della dignità personale di altre persone o organismi operanti nell'ordinamento sportivo. Rifiutano ogni forma di violenza sia fisica che verbale e la messa in atto di qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica, al sesso, all'età, alla religione, alla disabilità e altro, sia nei confronti dei minori che di altre persone presenti durante le occasioni sportive.

In caso di: un genitore che durante una partita o la fase di allenamento esprime commenti discriminatori rispetto al colore della pelle o ad altri aspetti personali.

Cosa fare: segnalare immediatamente l'accaduto al responsabile della sicurezza.

Cosa non fare: gestire la situazione autonomamente o rispondere attraverso la stessa modalità.

- *Usare internet e social media in modo responsabile.* I genitori privilegiano un uso corretto dei social network, non pubblicando contenuti che potrebbero essere interpretati, direttamente o indirettamente, come diffamatori o offensivi, e che contengono commenti discriminatori, insulti o oscenità, nei confronti dei minori, degli allenatori o di chiunque altro. Utilizzano i social media, compresi i gruppi Whatsapp, esclusivamente come strumento di comunicazione rispetto alle convocazioni, informazioni, eventi inerenti di tipo sportivo.

In caso di: un giocatore scrive su social media frasi offensive che riguardano un compagno di squadra.

Cosa fare: segnalare al responsabile della sicurezza l'accaduto.

Cosa non fare: rispondere ai commenti online.

- *Essere un esempio positivo sugli spalti durante le partite accettando le decisioni dei giudici di gara e rispettando i giocatori e i genitori della squadra avversaria.* I genitori tengono una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario e alla condivisione dello spirito del gioco. Evitano di esprimere giudizi negativi e irrispettosi sui propri figli, sui loro compagni e di fare paragoni tra questi. Non mettono in atto comportamenti e commenti inappropriati nei confronti delle figure professionali in campo e degli altri genitori presenti.

In caso di: un genitore che si mostra offensivo nei confronti di un altro genitore o di terze persone.

Cosa fare: segnalare l'accaduto alle figure competenti e discuterne a fine partita, in modo rispettoso e civile, con i diretti interessati.

Cosa non fare: non mettere in atto comportamenti di risposta, verbali o fisici, inappropriati.

- Favorire la costruzione di una relazione positiva con i membri dello staff che si occupa di mio figlio. I genitori instaurano un rapporto costruttivo e positivo con l'istruttore e con lo staff di riferimento, così da far arrivare ai figli segnali coerenti da parte degli adulti di riferimento. Non criticano mai l'allenatore o i dirigenti della società in presenza dei figli e di altri genitori. Non si sostituiscono mai ai tecnici dando suggerimenti contrari alle indicazioni impartite, riducendone l'autorevolezza e rischiando inevitabilmente di limitare il rendimento del proprio figlio nella squadra.

In caso di: un genitore che discredita le scelte tecniche di un allenatore durante una partita o la fase di allenamento cercando di imporre la propria visione.

Cosa fare: comprendere e far sì che vengano ristabiliti i ruoli e i compiti annessi.

Cosa non fare: appoggiare questo comportamento mettendo il proprio figlio in difficoltà.

- Garantire la sicurezza dei bambini in caso di trasferte. In caso di trasferte nazionali o internazionali, singole o di gruppo, vanno evitati viaggi con terze persone e i genitori devono essere informati e deve essere garantito il loro preventivo consenso.

In caso di: in occasione di una trasferta un genitore si lamenta di non essere stato adeguatamente informato in merito.

Cosa fare: richiedere alla società sportiva tutte le informazioni necessarie per essere rassicurato in merito.

Cosa non fare: mettere in atto modalità di richiesta inappropriate, attaccando il personale di riferimento.

- Segnalare a chi di competenza secondo le procedure riportate nel presente codice qualora venga a conoscenza che è stato fatto del male a un minore ovvero che c'è il rischio che questo accada. I genitori dovranno segnalare a chi di competenza ogni forma di abuso e/o molestia e/o bullismo di cui in qualche modo vengano a conoscenza in quanto questi episodi possono seriamente compromettere la serenità degli atleti e delle atlete e determinare serie conseguenze sia sulla persona che sulle prestazioni sportive, causando anche l'abbandono dello sport in toto.

In caso di: un genitore è a conoscenza di episodi di abuso o bullismo nei confronti del proprio figlio o di un compagno di quest'ultimo e non denuncia la cosa.

Cosa fare: avvisare immediatamente il responsabile della sicurezza.

Cosa non fare: colpevolizzare il genitore in questione.

- Insegnare ai propri figli che la differenza di genere non è una barriera ma una risorsa. I genitori, nel percorso educativo dei propri figli, dovrebbero aiutarli a capire il valore aggiunto che può nascere se la squadra di calcio è mista e dunque composta da bambini e bambine.

In caso di: un genitore si accorge dell'atteggiamento offensivo del proprio figlio nei confronti di una compagna di squadra.

Cosa fare: parlare con il proprio figlio sul valore della differenza di genere sia nell'ottica dello spirito di squadra, che nella vita.

Cosa non fare: assecondare tali comportamenti anche in modalità scherzosa.

2.2.3 Codice di Condotta dei minori

Come tesserato di questa società sportiva mi impegno a:

- *Ascoltare e seguire le indicazioni sulla sicurezza che mi vengono esposte dal mio allenatore. L'atleta rispetta le regole e le norme di condotta che gli vengono poste dalle figure di riferimento nell'ambito della società sportiva. Rispetta il ruolo dell'allenatore e agire sempre nel rispetto delle consegne da lui affidate, alla luce del principio di collaborazione.*

In caso di: un giocatore/ragazzo viene ripreso dal proprio allenatore per non aver rispettato le indicazioni dategli o le norme di condotta.

Cosa fare: rispettare le regole e il proprio allenatore, accettandone i rimproveri e usando ciò che ti viene detto come un consiglio per riflettere sul proprio comportamento.

Cosa non fare: reagire mettendo in atto un comportamento oppositivo.

- *Rispettare le regole su un corretto uso dell'equipaggiamento sportivo e l'orario degli allenamenti. L'atleta utilizza in modo adeguato e ha cura delle attrezzature e della fornitura sportiva in dotazione, sia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive sia durante gli allenamenti. Si esime dall'utilizzare palloni ed attrezzi in assenza dell'allenatore o dell'istruttore. Al termine di ogni sessione di allenamento rispetta e lascia pulite le attrezzature, gli spogliatoi e tutti i materiali in uso per gli allenamenti e le partite. Rispetta gli orari prestabiliti e comunica all'allenatore la mancata presenza agli allenamenti con largo anticipo. Fa in modo altresì di accrescere la fiducia dell'allenatore attraverso un costante impegno negli allenamenti e un atteggiamento positivo.*

In caso di: un ragazzo o giocatore arriva spesso in ritardo o non vestito adeguatamente.

Cosa fare: Conoscere e rimanere aggiornato sugli orari degli impegni della squadra, prendersi cura del materiale tecnico societario ed indossarlo in modo dignitoso.

Cosa non fare: In caso di deterioramento o distruzione di una parte del kit d'allenamento, disinteressarsi di chiedere una sostituzione del capo.

- *Rispettare le differenze di genere, etnia, religiose e orientamento sessuale all'interno del club e non assumere comportamenti discriminatori nei confronti degli altri. L'atleta si astiene dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell'immagine e della dignità personale di altre persone o organismi operanti nell'ordinamento sportivo. Rifiuta ogni forma di violenza sia fisica che verbale e la messa in atto di qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica, al sesso, all'età, alla religione, alla disabilità e altro.*

In caso di: un giocatore/ragazzo che viene umiliato e messo in difficoltà sulla base della sua diversità.

Cosa fare: denunciare l'episodio al Responsabile della sicurezza.

Cosa non fare: mostrarsi indifferenti o complici dell'accaduto.

- *Riportare ad un membro dello staff situazioni di abuso fisico o psicologico, anche nel caso ti accorgessi che qualcuno vicino a te sta subendo o ha subito abusi o discriminazioni. L'atleta si impegna a riportare e a condividere, con le figure di riferimento e/o professionali competenti in materia, qualsiasi situazione di abuso e di discriminazione di cui si accorge direttamente o delle quali viene a conoscenza in modo indiretto, siano esse interne o esterne alla società sportiva in questione.*

In caso di: un giocatore riporta ad un compagno di squadra di essere stato abusato o discriminato verbalmente, emotivamente o fisicamente.

Cosa fare: sostenere il proprio compagno e aiutarlo a denunciare l'accaduto o segnalare al responsabile della sicurezza l'episodio al posto suo.

Cosa non fare: ignorare, non prendere sul serio o normalizzare l'episodio.

- *Rispettare il fatto che ogni bambino ha un livello di abilità differente. L'atleta contribuisce e consente lo sviluppo di un clima emotivo positivo dentro il gruppo. Accetta i compagni con le loro caratteristiche, il loro modo di vedere e di sentire. Attribuisce valore ai compagni rispettandone e accettandone i pensieri, gli atteggiamenti e i comportamenti. Rispetta l'identità, la dignità e il livello di abilità anche se differente dal proprio di ogni compagno. Riconosce ogni compagno, in quanto consimile, come degno di ascolto, considerazione, supporto.*

In caso di: un giocatore che non rispetta un suo compagno perché quest'ultimo possiede abilità sportive inferiori o non è in grado di svolgere un'attività in modo completo.

Cosa fare: confrontarsi e favorire l'integrazione e il rispetto delle differenze esistenti.

Cosa non fare: ignorare o incentivare questi atteggiamenti durante lo svolgimento degli allenamenti o delle partite.

- *Rispettare gli avversari e il loro staff. L'atleta utilizza un linguaggio appropriato e rispettoso dell'altro, si mostra tollerante e solidale nei confronti del proprio gruppo e dei propri allenatori. Si astiene da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale degli avversari, a rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali.*

In caso di: un giocatore/un ragazzo mette in atto, durante una partita, comportamenti inopportuni e provocatori nei confronti della squadra avversaria.

Cosa fare: sottolineare al ragazzo l'inadeguatezza e l'antisportività del suo comportamento ed eventualmente prendere provvedimenti in merito.

Cosa non fare: tralasciare la questione senza fornire una modalità di comportamento alternativo.

- *Rispettare l'arbitro e le sue decisioni. L'atleta rispetta gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che le decisioni di questi ultimi vengono prese in buona fede ed obiettivamente. Accetta serenamente il responso del campo, anche quando sfavorevole e non condivisibile, rimandando a sedi e a momenti più appropriati l'esposizione del proprio punto di vista.*

In caso di: non condivisione di una decisione da parte di un ufficiale di gara.

Cosa fare: accettare la disposizione dell'arbitro, anche se non condivisa, ricercando un confronto con quest'ultimo, in maniera costruttiva, a partita conclusa.

Cosa non fare: rivolgersi al giudice di gara in questione utilizzando modalità aggressive e provocatorie che possono danneggiare la squadra.

- *Utilizzare internet e i social media in modo responsabile.* L'atleta non è autorizzato ad utilizzare il cellulare durante gli allenamenti e le partite. L'uso di quest'ultimo e di altri apparecchi deve essere consentito solo in caso di estrema necessità. Inoltre privilegia un uso corretto dei social network, tra cui Whatsapp, non pubblicando contenuti che potrebbero essere interpretati, direttamente o indirettamente, come disparati, diffamatori o offensivi, e che contengono commenti discriminatori, insulti o oscenità, nei confronti dei propri compagni, allenatori o di chiunque altro.

In caso di: un membro dello staff scrive con modalità offensiva su social media frasi in riguardo ad attività del club in cui sono coinvolti minori.

Cosa fare: segnalare al responsabile della sicurezza l'accaduto.

Cosa non fare: rispondere ai commenti online.

- *Incoraggiare i compagni di squadra quando sono in difficoltà e non inveire contro di loro se sbagliano.* L'atleta si adopera per concorrere all'ottenimento degli obiettivi comuni e nel formare un corretto spirito di squadra, astenendosi dal criticare i compagni e dal sottolinearne i difetti e gli errori di gioco ed impegnandosi, piuttosto, a sostenerli sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà anche con correzioni e suggerimenti costruttivi. Sa essere solidale, di aiuto nei confronti di chiunque presenti una qualsiasi condizione di difficoltà e considera il rispetto dei valori sportivi più importante del conseguimento del successo personale.

In caso di: un compagno di squadra in difficoltà, che non sta effettuando un'adeguata prestazione, compromette il risultato di una partita.

Cosa fare: confrontarsi con quest'ultimo e sostenerlo nel momento di crisi. Supportarsi invece che ostacolarsi.

Cosa non fare: arrabbiarsi con lui, sottolineare le sue difficoltà, complicare maggiormente la situazione, peggiorarne lo stato d'animo e la prestazione finale.

- *Non avere atteggiamenti discriminatori e offensivi nei confronti delle compagne di squadra.* Poiché il calcio viene considerato nel sentire comune prettamente maschile, i minori tesserati devono imparare a considerare le compagne di squadra un valore aggiunto per la squadra stessa e non essere prevenuti circa le capacità sportive di una bambina all'interno della squadra.

In caso di: una compagna di squadra sbaglia un passaggio causando la perdita del pallone.

Cosa fare: continuare il gioco concentrandosi sul recupero del pallone.

Cosa non fare: distrarsi offendendo la compagna di squadra adducendo argomentazioni inerenti la differenza di genere.

Affinché vengano rispettati i principi sopra descritti, l'Associazione sportiva garantisce che chiunque entri in contatto con i minori, ciascuno per il suo ruolo da svolgere con competenza e coscienza, ha il compito di salvaguardarli e di proteggerli.

A tal fine, l'Associazione si impegna a compiere le seguenti azioni:

- far comprendere appieno cosa si intende per danno ai minori, quali sono i loro obblighi nella prevenzione del danno e cosa fare in caso di danno;

- provvedere alla formazione del personale sulle misure di salvaguardia, che deve essere adeguata a seconda del ruolo e delle responsabilità, a partire dalla fase di induzione/orientamento;
- sviluppare una sorta di partnership con minori e famiglie come supporto alla salvaguardia dei minori stessi;
- elaborare una procedura di reclamo con minori e famiglie, assicurandosi che tutti lo sappiano;
- impegnarsi ad incoraggiare il coinvolgimento di genitori/tutori il più possibile, anche mediante il coinvolgimento nelle attività quotidiane;
- assicurarsi di sapere chi ha la responsabilità della cura di un minore in qualsiasi programma o progetto e avere una registrazione dei loro dati di contatto;
- accertarsi che il personale sia facilmente identificabile durante il lavoro, ad esempio indossando una maglietta che lo identifichi come facente parte dell'Associazione;
- ottenere sempre il consenso dei genitori per la partecipazione dei minori alle attività;
- coinvolgere i genitori, così come i minori, nello sviluppo di codici di buona condotta per il personale e per i minori stessi, come ad esempio redigere linee guida anti-bullismo;
- elaborare modi per ottenere feedback dai genitori/tutori al fine di avere un riscontro sulle azioni dell'Associazione sia positivo che negativo;
- discutere con i minori su cosa li rende sicuri e cosa non li rende sicuri e concordare con loro le modalità per segnalare una lamentela in caso di preoccupazioni per se stessi o per i loro amici;
- elaborare un processo per garantire che i minori siano consultati e ascoltati, per garantire che la loro voce sia sentita, in modo tale che le loro opinioni informino e influenzino lo sviluppo delle misure di salvaguardia nell'ambito dell'Associazione.

Capitolo 3 – PROCEDURES

Introduzione

Nella presente sezione si mira ad analizzare la protezione legale e il benessere sociale dei minori in funzione del contesto in cui si trovano. In particolare, deve essere delineato un processo appropriato per la segnalazione e le risposte agli incidenti e alle preoccupazioni di protezione dei minori, che si adattano al singolo contesto attraverso sistemi per la gestione di episodi di abuso di minori. L'identificazione e la mitigazione del rischio di tutela dei minori sono incorporate nei processi di valutazione del rischio a tutti i livelli, ovvero dall'identificazione dei rischi attraverso la pianificazione di un'attività che coinvolga o possa avere un impatto sui minori. Vanno, dunque, delineate procedure chiare che forniscano istruzioni dettagliate ed indicazioni su come segnalare in modo sicuro fattispecie collegate alla politica e alle procedure disciplinari delle Associazioni. Le garanzie per i minori devono essere integrate e gestite attivamente nei processi e nei sistemi esistenti all'interno dell'Associazione (pianificazione strategica, *budgeting*, reclutamento, gestione del ciclo del programma, gestione delle prestazioni, etc.).

Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale del minore, essa non si configura soltanto come tutela dei diritti soggettivi di cui egli è titolare alla stessa stregua di ogni persona fisica, ma è anche *"tutela del suo interesse esistenziale"* alla formazione della sua personalità e dunque un interesse qualificato come "superiore". Solo in tal modo è possibile configurare una tutela globale del minore, che comprende sia la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi di cui è titolare, sia l'attuazione dell'interesse allo sviluppo della sua personalità. In tal modo il minore non è un referente dipendente, passivo o invisibile, ma interlocutore attivo, da coinvolgere attraverso il dialogo, la partecipazione, l'informazione e l'ascolto⁵⁵.

L'ordinamento giuridico italiano non attribuisce competenze in materia minorile ad un unico organo giudiziario, ma ad una pluralità di organi: Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario sia civile che penale, Giudice tutelare, Procuratore generale della Repubblica, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni. Nell'ambito del Sistema di Giustizia sportiva, che si affianca a quella ordinaria e che regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate hanno competenza i seguenti organi: Giudice Sportivo nazionale, Giudici Sportivi territoriali e Corte Sportiva di Appello; Procura Federale e Procura Generale dello Sport; Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; Collegio di Garanzia dello Sport.

3.1 Ambito di applicazione delle procedure

3.1.1 ART. 1 –A chi rivolgere le procedure

Le Procedure contenute nella presente sezione si applicano:

- ai membri del Consiglio Direttivo e al Responsabile del settore giovanile e della sicurezza;
- al personale dell'Associazione sportiva assunto con contratto di qualsivoglia natura;

⁵⁵ Mengarelli M., *La tutela del minore, in Cittadini in crescita. Il garante: promozione e protezione*, op. cit., pp. 56-57.

- a qualunque altro individuo, gruppo o organizzazione con cui l'Associazione abbia relazioni o che comunque implicino contatti diretti con minori;
- ai minori tesserati dell'Associazione sportiva;
- ai genitori dei minori tesserati.

3.1.2 ART. 2 – Principi guida⁵⁶

Al fine di tutelare al meglio i minori, si applicano le Procedure rispettando i seguenti principi guida.

Responsabilità di tutti con riferimento alla tutela dei minori: la sicurezza ed il benessere del minore sono prioritari, per cui nessun minore deve essere messo a rischio dall'azione che si decide di intraprendere. Il superiore interesse del minore viene perseguito in modo coerente durante tutto il processo di segnalazione, di analisi e di gestione del caso.

Riservatezza e professionalità lungo tutto il processo: tutte le segnalazioni sono trattate in modo professionale, riservato e veloce. L'Associazione sportiva si impegna a trattare con la massima serietà ogni preoccupazione e segnalazione (incluse quelle che dovessero pervenire in modo anonimo) e ad assicurare a tutte le parti coinvolte un trattamento adeguato. I minori vittime di abusi, i testimoni e quelli contro cui sono mosse le accuse, hanno il diritto alla riservatezza, pertanto le segnalazioni interne all'organizzazione vanno comunicate solo ai soggetti dell'Associazione indicate nella presente Procedura, in modo da ridurre al minimo la potenziale fuoriuscita di informazioni e la conseguente violazione della riservatezza stessa. Confidenzialità e riservatezza devono essere assicurate in ogni fase, dalla segnalazione, alla registrazione dei dati in modo sicuro, all'applicazione di eventuali misure disciplinari a carico del personale.

Rispetto di tutte le parti coinvolte: ogni membro del personale che dovesse intenzionalmente segnalare in modo malizioso o non veritiero un maltrattamento o un abuso potrà incorrere in misure disciplinari. Tutti gli interessati, tra i quali la persona accusata del fatto, devono essere trattati per l'intera durata del processo con rispetto, dignità e sensibilità. La persona sospettata o accusata deve essere informata appena possibile dell'apertura di una procedura interna a suo carico e tenuta sempre aggiornata, a meno che non si ricevano diverse indicazioni dalle Forze dell'Ordine, dall'Autorità Giudiziaria o comunque si valuti che non sia nel superiore interesse del minore farlo.

Diffusione e messa a conoscenza delle procedure di segnalazione: i minori vengono messi a conoscenza, nelle modalità più appropriate, del fatto che esistono delle procedure per segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso e sfruttamento, in particolare sessuale, sia che riguardi il personale della Associazione sportiva o i suoi volontari, che altri.

Utilizzo delle buone prassi nella ricezione di una notizia di sospetto abuso e nella sua segnalazione: ascoltare e raccogliere una testimonianza, in particolar modo da parte di un minore, è un processo delicato che richiede attenzione, rispetto di alcune regole fondamentali, professionalità e formazione specifica. A tal fine, l'Associazione sportiva garantisce ai membri dello staff una formazione adeguata, così come specificato nel successivo art. 3. Durante il processo di segnalazione si riportano le informazioni essenziali, in modo preciso e immediato per attivare un'analisi efficace e rapida. A tal fine è stato predisposto un Modulo di Segnalazione (Allegato 1) per guidare il processo di raccolta di informazioni, che dovrà essere

⁵⁶ Save the Children - Procedura generale per la segnalazione e gestione di un sospetto maltrattamento, abuso o sfruttamento di bambine, bambini o adolescenti, <https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/adulti-posto-procedura-generale-la-segnalazione-e-la-gestione-di-un-sospetto-maltrattamento.pdf>

utilizzato internamente per registrare e riferire qualsiasi tipo di accusa, denuncia o dubbio circa possibili abusi su minori.

Accesso alle Autorità Competenti: in ogni caso in cui ci sia un sospetto di reato, il minore vittima ha diritto a veder realizzate indagini di polizia o azioni penali. Il coinvolgimento delle autorità competenti va sempre considerato.

Prevenzione per la salvaguardia e la tutela dei minori: la comunicazione interna, che veicoli le politiche e le procedure di contrasto agli abusi e molestie è molto importante e deve essere pianificata in modo da raggiungere tutti i soggetti interessati, soprattutto prima delle competizioni; ciò risulta importante anche per contribuire a rendere effettive le politiche di prevenzione, facendole percepire come concrete dagli atleti e dagli altri soggetti interessati, e non come astratte affermazioni di principio. È opportuno, a fini di prevenzione, porre particolare attenzione ai comportamenti nelle situazioni di:

- interazione interpersonale diretta ed esclusiva, che deve essere se possibile evitata o, altrimenti, essere osservabile o in presenza di testimoni adulti e interrompibile;
- i massaggi devono avvenire in spazi aperti e osservabili e poter venire interrotti; in caso di minori, sempre alla presenza di almeno un altro adulto;
- gli spogliatoi non devono prevedere sistemi che consentano una visione remota e non devono vedere la presenza di estranei, inclusi i genitori, o di altri adulti se non per ragioni di emergenza e la permanenza in essi deve essere monitorata per verificare presenze immotivatamente prolungate di atleti durante le gare o gli allenamenti. Nessun adulto può approfittare degli spogliatoi per esibire nudità.

3.1.3 ART. 3 – Formazione

L'Associazione sportiva si impegna a svolgere un corso di formazione una volta l'anno tramite un esperto della psicopatologia dello sviluppo, finalizzata alla prevenzione degli abusi nei confronti di tutti i soggetti adulti, anche quelli che rivestono ruoli tecnici e direttivi, affiancata alla necessaria e opportuna azione di sensibilizzazione/formazione/educazione nei confronti dei bambini, che, essendo minori, deve svolgersi con il consenso dei genitori.

Tale azione deve essere mirata anche ad aumentare la consapevolezza di tutti circa il fenomeno, sull'importanza di segnalare in ogni caso i fatti di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza, sulle figure deputate a ricevere e veicolare le segnalazioni, sulle modalità di reperimento delle informazioni sulla materia e sulle procedure da applicare.

La formazione deve essere finalizzata, tra l'altro, a superare:

- il timore di denunciare;
- la sfiducia nell'efficacia delle procedure di segnalazione;
- la scarsa informazione sul fenomeno e su cosa costituisca abuso, molestia o bullismo;
- il convincimento che l'assunzione di responsabilità riguardi solo altri;
- il retaggio culturale che favorisce l'abuso, la molestia o il bullismo.

La formazione deve tenere conto del contesto di riferimento, delle diverse caratteristiche dei destinatari e delle modalità di somministrazione in funzione dei destinatari stessi.

3.1.4 ART. 4 - Diffusione e sensibilizzazione

L'Associazione sportiva garantisce un'ampia diffusione delle procedure, nonché della policy e del codice di condotta contenuti nelle precedenti sezioni. La diffusione deve includere necessariamente il personale dell'Associazione, eventuali volontari ed in particolare i minori tesserati e coloro che se ne prendono cura.

La diffusione è gestita in modo da assicurare che le procedure siano pienamente comprese; a tal fine può prevedersi l'utilizzo di traduzioni linguistiche e la produzione di materiali a misura di bambino.

3.1.5 ART. 5- Condotte vietate

Si definisce con chiarezza ciò che costituisce una condotta vietata/controindicata, che è tale e si configura poiché l'appartenenza e la partecipazione al mondo dello sport ufficiale non costituisce un diritto, bensì un privilegio e, come tale, può essere soggetta a limitazioni, a prescrizioni o a divieti.

Le condotte vietate/controindicate possono includere:

- l'aver a carico precedenti penali, ancor più se specifici;
- l'aver in precedenza commesso abusi su minori;
- l'aver attuato in precedenza cattive condotte sessuali o atti di molestia e/o bullismo;
- l'aver attuato in precedenza cattive condotte emotive o fisiche;
- l'aver in precedenza tollerato o favorito le condotte inappropriate di cui sopra;
- l'aver posto in essere altri tipi di condotta inappropriata, quali: l'aver intrattenuto relazioni sentimentali in costanza di squilibrio di ruoli, l'aver esposto minori a immagini inappropriate, l'aver pianificato intenzionalmente situazioni intime, l'aver attuato contatti fisici inappropriate, non aver rispettato le regole di prevenzione degli abusi/molestie/atti di bullismo.

3.1.6 ART. 6 – Prevenzione del rischio

Il rischio e come evitare il rischio deve rappresentare un fattore focale della strategia dell'Associazione: i membri dello staff e i genitori dei minori tesserati ne parlano per riconoscerlo al fine di prevenirlo. In particolare, le attività che coinvolgono bambini, devono essere preventivamente valutate, per garantire che qualsiasi rischio per la tutela di minori sia identificato e siano sviluppati sistemi di controllo adeguati.

La valutazione del rischio prevede indicativamente sei fasi:

- 1) Stabilire il contesto, l'ambito e l'impostazione della propria Associazione.
- 2) Identificare il potenziale impatto o il contatto della Associazione sui bambini.
- 3) Individuare e analizzare i potenziali rischi di tale impatto o contatto.
- 4) Valutare i rischi in termini di probabilità che possano verificarsi e la gravità del rischio e l'impatto sui bambini.
- 5) Implementare le strategie per minimizzare e prevenire i rischi.
- 6) Mettere in atto una revisione dei rischi e delle misure preventive.

3.1.7 ART. 7- Strategie per prevenire/minimizzare i rischi

L'Associazione adotta una strategia per incoraggiare una cultura della sicurezza nella propria struttura per prevenire o ridurre il rischio di danni ai bambini.

Le azioni da intraprendere sono le seguenti:

- Dichiararsi aperti e trasparenti con riferimento alle misure da utilizzare per affrontare le preoccupazioni e gli eventuali incidenti.
- Definire ruoli e responsabilità: se necessario dovranno essere apportati cambiamenti ai ruoli e alle responsabilità esistenti in modo da assicurare che le responsabilità siano chiaramente articolate per il personale con specifici ruoli di salvaguardia.
- Le politiche e le procedure esistenti dovranno essere adattate in modo da tutelare i minori, comprese le politiche e le procedure di assunzione e selezione e il codice di condotta per il personale. Potrebbe essere necessario introdurre nuove politiche e procedure come politica di denuncia delle irregolarità a supporto del personale che solleva preoccupazioni.
- Qualora non esistenti, i sistemi e i processi dovranno essere adattati, come il caso della valutazione dei rischi e i sistemi di garanzia della qualità, i processi per la progettazione,

nonché l'attuazione di programmi, progetti e processi di rendicontazione annuale, così come previsto nella sezione numero quattro (Accountability).

- Sviluppare nuovi processi, come i processi per la segnalazione di sospetti o di preoccupazioni reali sui bambini.
- Concorrere a sviluppare le capacità dei bambini, fornendo una serie di iniziative per lo sviluppo delle capacità del personale e dei collaboratori in genere relativamente alle loro responsabilità e i loro obblighi di salvaguardia dei bambini.

3.1.8 ART. 8 – Procedura per l'assunzione sicura - Certificato Penale del Casellario Giudiziario

Al momento della stipula di un contratto di lavoro e dunque per l'assunzione di un nuovo dipendente, l'Associazione sportiva dovrà richiedere, previo consenso dell'interessato, alla Procura della Repubblica competente il Certificato Penale del Casellario Giudiziale, fatto salvo nei rapporti di Volontariato e di Stage/Tirocinio.

Tale certificato rilasciato, al fine di tutelare la Privacy del dipendente, dovrà riportare solo ed esclusivamente i reati espressamente previsti dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.

Il certificato penale del casellario giudiziario per assunzione è un documento rilasciato dalla Procura della Repubblica che attesta l'eventuale presenza di condanne definitive o di provvedimenti di natura civile o amministrativa a carico del futuro dipendente o collaboratore destinato ad avere un contatto regolare e diretto con i minori. Nello specifico, il certificato riporta le condanne per reati come:

- prostituzione minorile;
- pornografica minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- pornografia virtuale;
- turismo sessuale con minori;
- adescamento di minori.

Tale documento attesta anche eventuali:

- restrizioni (o sanzioni interdittive) all'esercizio di attività a contatto diretto e regolare con minori;
- interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado;
- interdizione perpetua da ogni ufficio o servizio in enti o strutture pubbliche o private frequentate soprattutto da minori;
- divieto di avere un contatto abituale con minori.

Ai fini di una assunzione sicura, inoltre, requisito da tenere in considerazione è il possesso di una lettera di referenze in merito all'idoneità a lavorare con minori e, nella conduzione del colloquio di assunzione il datore di lavoro deve includere domande specifiche che attestino l'attitudine a lavorare con i minori e a salvaguardarli in modo consapevole e corretto.

3.1.9 ART. 9 - Informativa e consenso

L'Associazione sportiva, al momento dell'iscrizione di un nuovo tesserato, fornisce l'Informativa e il consenso in materia di privacy ai sensi del **GDPR - Regolamento UE n. 679/2016**, mediante un apposito modulo con il quale informa che l'Associazione tratterà i dati personali del tesserato, identificativi ed anagrafici ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, descrivendone modalità e precauzioni. Con il Consenso al trattamento dei dati personali, il tesserato, letta l'informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell'informativa che precede. Il dichiarante, inoltre, può esprimere anche il consenso per le comunicazioni commerciali.

3.2 - Procedimento nell'ambito della Associazione sportiva

3.2.1 ART. 1 - Segnalazione

Poiché la ritrosia a denunciare costituisce un fattore negativo importante e spesso riscontrato negli studi in materia, essa va contrastata e superata definendo procedure chiare e sicure di denuncia. È importante la denuncia precoce in ambito sportivo anche per:

- affermare l'autonomia della giustizia sportiva da quella ordinaria;
- permettere, attesi i tempi più rapidi del processo sportivo, di adottare misure cautelari e di giudicare i fatti con tempestività;
- eventualmente contribuire alla costruzione del castello accusatorio penale ordinario con le risultanze dell'indagine sportiva.

La denuncia di condotte sessuali inappropriate su minori deve essere veicolata in modo immediato al Responsabile della Sicurezza ed essere riportata anche alla Giustizia ordinaria. La denuncia degli altri tipi di condotta può seguire canali interni più articolati.

Le denunce dovrebbero essere trattate, per quanto possibile, in modo riservato e anonimo, a protezione di tutti coloro che sono coinvolti.

In generale, ma soprattutto in caso di abusi che coinvolgono minori, chi riceve la denuncia, che corrisponde alla figura del Responsabile della sicurezza, deve astenersi dallo svolgere valutazioni preliminari di attendibilità e attivare immediatamente le Autorità ordinarie e quelle sportive, limitandosi ai soli accertamenti necessari alla denuncia.

In alcuni casi può essere necessario informare del fatto altri soggetti vicini alla vittima, qualora l'accusato abbia contatti anche con essi.

È però, in linea generale, opportuno garantire un contesto di riservatezza.

È bene sviluppare sistemi di gestione della reportistica affidati a personale preparato e dedicato, che rispetti le quote di genere e che sia in grado sia di gestire sia il segnalante sia il caso e la sua vittima.

Inoltre, deve essere seriamente contrastata ogni forma di ritorsione nei confronti di chi denuncia fenomeni di abuso, circostanza che – tra l'altro – se posta in essere costituisce una grave violazione delle norme sportive.

3.2.2 ART. 2 - Procedura Generale

L'Associazione sportiva definisce la Procedura Generale per la nomina del Responsabile della sicurezza e per la segnalazione e gestione di un sospetto maltrattamento, abuso o sfruttamento dei bambini.

In particolare, essa stabilisce che:

il Responsabile per la sicurezza, designato ai sensi dell'art. 10 della precedente sezione, fa da tramite tra il soggetto vittima dell'abuso (essendo minore, chi ne fa le veci) e l'Autorità Ordinaria e/o Sportiva (la Procura Federale), facendosi parte attiva – solo se necessario - nei confronti del soggetto abusato a presentare denuncia.

Lo stesso può avviare solo un'indagine conoscitiva interna per accertare che il presunto abuso sia avvenuto e prendere eventuali misure idonee. Il Consiglio Direttivo sarà debitamente informato in caso di conferma di abuso.

Ogni violazione della Policy costituisce un illecito disciplinare che potrà essere sanzionato, nei casi più gravi, anche con il recesso dal contratto di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa sul lavoro applicabile.

3.2.3 ART. 3 - Modalità di report

Il soggetto testimone dell'abuso può denunciare l'accaduto con un documento scritto – modulo di segnalazione in allegato, con una telefonata, una e-mail, un colloquio, una lettera e ogni altra valida modalità.

Le modalità sono agevolate così che anche i minori siano messi in grado di fare una segnalazione.

Nel caso in cui sia direttamente il minore a fare la segnalazione di abuso, sarà il Responsabile della sicurezza a compilare il modulo di segnalazione e a dare avvio alla procedura di risposta. Il sospetto o la certezza dell'abuso va riportata prima possibile al citato Responsabile in via riservata. Qualora non si riesca nell'immediato ad utilizzare il modulo di segnalazione si può compilare in un secondo momento.

Se il sospetto abusante è il diretto responsabile, allora si deve discutere e riportare la questione al responsabile di livello più alto.

3.2.4 ART. 4 - Modalità di gestione degli abusi⁵⁷

L'Associazione sportiva opera su due livelli: da un lato si impegna a creare le condizioni per prevenire i casi di abuso attraverso modalità di controllo precauzionale, dall'altro crea un sistema di supporto per la gestione degli abusi stessi.

Nei casi in cui venga presentata una segnalazione di presunto abuso, si aprono le seguenti fasi di gestione: segnalazione, documentazione, investigazione e azioni da intraprendere a seguito di confermato abuso.

Indipendentemente da chi venga segnalata, la segnalazione verrà comunicata direttamente al Responsabile della sicurezza fornendo le informazioni su quello che è successo, la data, il luogo e il nome del testimone, tramite il modulo di segnalazione allegato al presente Modello le cui copie sono custodite dal Responsabile stesso.

Una volta che una denuncia è stata riportata, il Responsabile della sicurezza deve garantire che venga eseguita un'indagine conoscitiva riservata, immediata e imparziale.

CASO

Sospetto abusante: membro dello staff dell'Associazione

Chi segnala: chiunque sia venuto a conoscenza di un abuso o ne abbia il sospetto

⁵⁷ FCSIV – Volontari nel mondo – “Policy sulla tutela di bambini, bambine e adulti vulnerabili”

Cosa segnalare: una preoccupazione, un sospetto o una certezza di maltrattamento o abuso a carico di minori o il mancato rispetto del Codice di Condotta

Quando segnalare: prima possibile (via telefono, di persona o per iscritto in via riservata tramite modulo di segnalazione allegato), comunque non oltre le 12 ore.

A chi segnalare: al Responsabile della Sicurezza o al Dirigente nel caso in cui proprio il Responsabile è il sospetto abusante

Cosa succede: il Responsabile della Sicurezza agirà sulla base delle informazioni già in possesso o deciderà di pianificare una prima indagine conoscitiva interna

Esiti possibili: 1) Mitigazione delle preoccupazioni; 2) Avvio di una misura disciplinare, previa autorizzazione del Dirigente; 3) Segnalazione del caso alle Autorità Giudiziarie, Forze dell'Ordine e Servizi Sociali. I bisogni di sicurezza della vittima vengono soddisfatti

Follow up del caso: feedback da dare se possibile alle persone coinvolte, rispettando confidenzialità e privacy.

Il Responsabile della Sicurezza dovrà gestire il caso compiendo le seguenti azioni:

- 1) raccogliere le informazioni e la documentazione sull'accaduto;
- 2) eseguire una prima indagine conoscitiva interna nella massima riservatezza;
- 3) sospendere temporaneamente la persona oggetto della segnalazione dalle sue attività, se inerenti al contatto con minori, durante il corso delle indagini;
- 4) informare la persona interessata delle segnalazioni che gli sono state mosse contro;
- 5) dare l'opportunità al sospettato di presentare la propria versione degli eventi in questione, prima che ogni determinazione di colpevolezza o innocenza venga raggiunta;
- 6) garantire che la vittima riceva protezione e sostegno psicologico e socio-economico (se ed in misura necessaria);
- 7) assicurare che chi ha fatto la segnalazione sia informato sull'andamento della procedura attivata;
- 8) laddove si configuri un'ipotesi di reato, riportare la segnalazione alle Autorità competenti, sia della giustizia ordinaria, che della giustizia sportiva.

Tutti i soggetti destinatari delle regole contenute nel presente Modello hanno l'obbligo di segnalare gli abusi e non è tollerata alcuna forma di coercizione, intimidazione, ritorsione o rappresaglia nei loro confronti, anche nei casi in cui si forniscano informazioni o assistenza in un'indagine.

3.3 Ordinamento giuridico statale

3.3.1 Definizioni legali relative alla giustizia dei bambini⁵⁸

Esiste una difficoltà significativa a definire esattamente cosa si intende per abuso sessuale ai danni di minorenni, ma di certo ogni affermazione si connette a due contesti: il versante giuridico-giudiziario ed il versante clinico e dell'intervento psicosociale. A fronte delle molteplici forme e categorie nelle quali l'abuso si manifesta, una bussola per orientarsi è data dalla normativa, anche perché qualsiasi azione, trattamento e iter relativo ai minori vittime dipende sempre da quanto è stabilito dai termini di legge.

⁵⁸ Judex - procedure giudiziarie in casi di violenza sessuale contro i bambini: l'esperienza del bambino report Italia giugno 2016, <https://cesie.org/media/judex-country-report-italy-it.pdf>

La legislazione nazionale relativa all'abuso sessuale sui minori, del resto, si compone di una serie di leggi e articoli del Codice Penale e Civile che – anche sulla base della legislazione in ambito europeo e internazionale – provano a tutelare la persona minorenni e indicano le sanzioni per i reati.

In Italia il riferimento principale è senz'altro la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996 “Norme contro la violenza sessuale” che ha non soltanto trasformato il reato di abuso sessuale da reato contro la “moralità pubblica e il buon costume” in un reato contro la persona, ma ha anche introdotto i reati di violenza sessuale (art. 609 bis del codice penale), di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater del codice penale), di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies del codice penale) e di violenza sessuale di gruppo (609 octies del codice penale). In particolare, l'art. 609 bis specifica chi sia l'abusante: “Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”; e aggiunge che la gravità aumenta se approfitta delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, o trae in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3.3.2 Istituzioni dell'ordinamento giuridico statale coinvolte

In ogni caso in cui ci sia un sospetto di reato, il minore vittima ha diritto a veder realizzate indagini di polizia o azioni penali. Il coinvolgimento delle autorità competenti va sempre considerato. Il superiore interesse di bambini e adolescenti vittime di abuso e la capacità di rispondere ai loro bisogni di salute e sicurezza, possono essere garantiti solo attraverso la collaborazione tra le Autorità nazionali. Le figure istituzionali coinvolte sono:

- Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria: svolgono indagini circa gli abusi su bambini e adolescenti, configurano i fatti, perseguono i colpevoli;
- Servizi Sociali, il Governo o le ONG: si concentrano sulla protezione di bambini e adolescenti;
- Personale sanitario (medici o psicologi): interviene per la salute del bambino o adolescente e la cura/trattamento.

La valutazione e l'intervento, dunque, in caso di abusi devono fondarsi su una collaborazione "in rete" tra le diverse istituzioni che sono a diverso titolo coinvolte (famiglia, scuola, Associazioni sportive, Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni, istituzioni sociali e sanitarie, Autorità di Pubblica Sicurezza). L'obiettivo primario è costituito dal migliore interesse e dalla salute psicologica del minore. È opportuno che le eventuali valutazioni consulenziali di tipo psichiatrico-forense (in ambito penale e civile) si svolgano in maniera coordinata con gli interventi psicosociali posti in atto dai Servizi Sociosanitari.

L'azione di valutazione e di intervento da parte dei Servizi Sociosanitari, in una prospettiva di “rete”, si può svolgere su due livelli. Il primo livello comprende una prima analisi delle situazioni pervenute al Servizio da parte del minore stesso, della famiglia, della scuola, dell'Associazione sportiva e si attua tramite un *assessment* del contesto ambientale, eventualmente esteso all'ascolto del minore; in tale caso, gli accertamenti devono svolgersi in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e con quella di Pubblica Sicurezza. In seguito a questa prima analisi si può, in taluni casi qualificabili come emergenze, e con il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni (secondo livello), provvedere urgentemente alla messa in opera di interventi psicosociali quali l'allontanamento dall'ambiente familiare, con collocazione in ambiente protetto, ai sensi dell'art. 403 C.C. Tali decisioni devono comunque fondarsi sia su riscontri allargati al contesto familiare e sociale (raccolti tempestivamente su richiesta

dell'Autorità Giudiziaria), sia su un'eventuale assistenza psicologica e/o terapia per il/la minore e la sua famiglia⁵⁹.

In caso di denuncia, l'iter generale per il presunto *sex offender* è il seguente:

- se il presunto reo è minorenne si apre un fascicolo presso la Procura della Repubblica per i Minorenni e vengono avviate le indagini;
- se il presunto reo è maggiorenne si apre un fascicolo presso la Procura della Repubblica e vengono avviate le indagini.

Per il minore di cui è stata denunciata la violenza subita: nel momento in cui la denuncia viene effettuata, si apre per il minore un fascicolo presso la Procura della Repubblica al Tribunale dei Minorenni, sezione civile. I passaggi successivi a questo avvio formale sono:

- 1) la segnalazione al Servizio Sociale dell'Ente Locale
- 2) la segnalazione al Tribunale per i Minorenni

3.3.3 Repressione

Per una efficace attività repressiva in ambito sportivo è di estrema importanza che vi sia una precoce denuncia alla Procura federale da parte delle vittime o da parte di chiunque venga a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti; contestualmente – e in assenza di segnalazioni alle autorità inquirenti sportive, è utile un costante monitoraggio dei media che, spesso, veicolano notizia delle iniziative giudiziarie promosse contro chi si sia reso responsabile di violazioni disciplinari sportive che si configurino anche come reato penale.

Sotto questo profilo, il ruolo di impulso e supporto in capo alla Procura Generale dello Sport, non disgiunto dalla sensibilità sulla materia che dimostrano le singole Procure federali, può essere particolarmente utile, anche in relazione alle forme di collaborazione che si possono realizzare con l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Sempre in termini repressivi, una precoce denuncia e una corretta attività istruttoria e di indagine assumono particolare rilevanza per chiedere e sostenere l'adozione di misure cautelari a scopo di protezione preventiva dal reiterarsi dei comportamenti, in presenza di elementi indiziari attuali e concreti.

3.4 Ordinamento sportivo

L'ordinamento giuridico italiano riconosce l'autonomia di quello sportivo. Pertanto organizzazioni quali il CONI le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva possono regolamentare alcuni aspetti della vita delle associazioni e società sportive, sia sotto il profilo delle discipline sportive promosse sia sotto il profilo della gestione dei sodalizi. È rimessa all'ordinamento sportivo la definizione di ciò che si qualifica come attività sportiva professionistica o dilettantistica. Le associazioni sportive dilettantistiche possono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI che si sostanzia nell'iscrizione in un apposito registro informatico (Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche), per il tramite di FSN, DSA o EPS, a loro volta riconosciuti dal CONI a cui l'asd o la ssd sono affiliate.

Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche. Il riconoscimento sportivo dilettantistico da parte del CONI certifica, a favore delle asd iscritte nell'apposito registro, il diritto a godere delle agevolazioni previste in materia di lavoro. L'autonomia, inoltre, si realizza nel potere di riconoscere un

⁵⁹ Gruppo di lavoro S.I.N.P.I.A. sugli abusi in età evolutiva "Linee guida in tema di abuso sui Minori"

determinato soggetto come facente parte l'ordinamento sportivo. L'ordinamento statale prescrive infatti i requisiti statutari e gestionali di cui devono essere in possesso le associazioni e società sportive dilettantistiche per poter beneficiare di agevolazioni fiscali, ma sono poi le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva a valutarne l'affiliazione, subordinandola eventualmente al recepimento di ulteriori vincoli statutari e gestionali, e a garantire, così, la possibilità di iscrizione nel Registro del CONI. La costituzione e la gestione di una associazione sportiva dilettantistica è pertanto condizionata dai vincoli previsti dalla legislazione di settore e da quelli derivanti dalle norme dell'ordinamento sportivo, ossia dalle norme del CIO, del CONI e dell'Ente cui risulta affiliata. Il presupposto per il riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica e per l'accesso ai connessi benefici anche fiscali risiede nella circostanza che il sodalizio non abbia scopo di lucro e che, pertanto, non distribuisca, anche indirettamente, proventi o utili.

3.4.1 Federazione Italiana Giuoco Calcio

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.

La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.

La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia. Nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. Detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva. Concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

La FIGC, inoltre, promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

La FIGC ha funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società.

3.4.2 Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti.

La L.N.D. coordina, indirizza e sviluppa l'attività sportiva calcistica delle società ed associazioni sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi la L.N.D.: a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica; b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.; c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non; d) stabilisce la propria

articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali; e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza; f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate; g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, attività di formazione dei Dirigenti di società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura; h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C.

3.4.3. Giustizia sportiva⁶⁰

La giustizia sportiva è regolata a livello nazionale dal Codice di giustizia sportiva che regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate (Federazioni).

Il Codice regola altresì l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI.

Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.

Nel Sistema di Giustizia Sportiva il Giudice Sportivo nazionale e il Giudice Sportivo territoriale (1° grado), nonché la Corte Sportiva di Appello (2° grado) sono competenti per i fatti avvenuti durante la competizione sportiva; la Procura Federale (e, conseguentemente, la Procura Generale) non vengono investiti di tali fatti a meno che il GSN/GST⁶¹ o la Corte Sportiva d'Appello non stabiliscano formalmente la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza (e, quindi, l'iscrizione di un procedimento).

Il Tribunale Federale (1° grado) e la Corte Federale di Appello (2° grado), invece, costituiscono la cosiddetta 'giustizia disciplinare' e l'iter è il seguente:

Esempio: 1) io tesserato denuncio alla Procura Federale un altro tesserato perché lo ritengo responsabile di aver accettato soldi per vendersi una partita; 2) la Procura Federale iscrive il procedimento e ne dà notizia alla Procura Generale dello Sport; 3) concluse le indagini il Procuratore Federale può decidere se archiviare il procedimento o deferire il soggetto al Tribunale Federale (1° grado); 4) il Tribunale Federale condanna il soggetto; 5) il soggetto o la Procura Federale può ricorrere in 2° grado dinanzi alla Corte Federale di Appello; 6) il soggetto o la Procura Federale può proporre ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport "per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti."

3.4.4 Giudici sportivi⁶²

Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi, che si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello.

⁶⁰ Art. 1 del Codice di Giustizia sportiva

⁶¹ Giudice Sportivo Nazionale/Giudice Sportivo Territoriale

⁶² Artt.- 13-14 del Codice di Giustizia sportiva

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

3.4.5 Giudici Federali⁶³

Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.

I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. 2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

3.4.6 Procuratore federale⁶⁴

Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della rispettiva Federazione.

Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero

⁶³ Artt. 24 e 25 del Codice di Giustizia Sportiva

⁶⁴ Artt. 40 e 44 del Codice di Giustizia sportiva

l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

3.4.7 Procuratore Generale e Procura dello Sport

Il Procuratore generale dello sport e i Procuratori nazionali dello sport, sotto la sorveglianza del primo, costituiscono la Procura generale dello sport a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI.

Alla Procura generale dello sport è preposto il Procuratore generale dello sport, che designa, secondo modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI uno o più procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare⁶⁵.

Compito della Procura Generale dello Sport è quello di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali, allo "scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo"⁶⁶.

La Procura Generale dello Sport si pone a garanzia di un approccio coordinato e coerente nel definire le ipotesi di conclusione delle indagini in caso di conferma della sussistenza delle ipotesi accusatorie.

La Procura Generale dello Sport, inoltre, gioca costantemente un ruolo a supporto delle Procure Federali nei rapporti con le Procure ordinarie per l'ottenimento degli atti giudiziari utili nel sostenere l'azione disciplinare sportiva, così come nel supportare le Procure federali nelle indagini più complesse⁶⁷.

⁶⁵ Art. 51 del Codice di Giustizia sportiva

⁶⁶ Art. 12 ter dello Statuto del CONI.

⁶⁷ PROCURA GENERALE DELLO SPORT "SAFEGUARDING POLICY" Intervento di Luca Taucer in occasione del Workshop Federazione Italiana Scherma "FederScherma 4.0 – Valori oltre le medaglie" Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Roma, 8 novembre 2019

3.4.8 Collegio di garanzia dello sport

È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro⁶⁸.

Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport. 3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il CONI. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal CONI o, suo tramite, dalle Federazioni⁶⁹.

3.5 Normativa applicabile in materia di salute, sicurezza e responsabilità

3.5.1 ART. 1 - Normativa in materia di sicurezza

L'Associazione Sportiva, indipendentemente dalla propria struttura gerarchica e organizzativa nonché dalla dimensione, dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi, è soggetta all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con l'individuazione dei fattori di rischio connessi al Calcio a Cinque nell'ambito della sede dell'impianto sportivo.

Il proprietario della struttura deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura medesima e degli impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.) ed inoltre dovrà renderla disponibile, in fase di *audit* della sicurezza (iniziale e periodico), da parte del gestore.

Il gestore deve garantire il rispetto della sicurezza sia in termine di esercizio dell'impianto sportivo, che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere agli adempimenti del D. Lgs. n. 81/08 s.m.i..

3.5.2 ART. 2 - Valutazione del rischio

La valutazione del rischio consente al "Datore di Lavoro" di adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare, in primis, la salute e la sicurezza dei "lavoratori" nei "luoghi di lavoro" e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all'interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori.

A tal fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente durante tutte le fasi dell'"attività lavorativa".

⁶⁸ Art. 12 bis Statuto del Coni

⁶⁹ Art. 54 del Codice di Giustizia sportiva

3.5.3 ART. 3 – Identificazione dei rischi

L'Associazione sportiva osserva e studia le attività e il collegamento dei rischi (es. cadute dall'alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi, esposizione ad agenti biologici, agenti chimici ecc.) considerando:

- le caratteristiche generali dei “luoghi di lavoro” (requisiti igienici, impianti, climatizzazione, ecc.);
- il rapporto uomo/attrezzature (attrezzature, mezzi, ecc.);
- il rapporto uomo/ambiente (eventi atmosferici violenti quali vento, fulmini, caduta di alberi; sostanze e preparati, agenti biologici, ecc.);
- l'analisi dei posti di lavoro e delle mansioni;
- la normativa di riferimento.

3.5.4 ART. 4 - Valutazione dell'entità del rischio

In ordine cronologico, gli obblighi che devono essere assolti dall'Associazione Sportiva nell'ambito del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono:

- l'individuazione del “datore di lavoro” nella figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall'Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione;
- la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che ai sensi dell'art. 2 comma 1f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. è quella persona “in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; il Datore di Lavoro può assumere anche il ruolo di RSPP e quindi DL/RSPP”;
- l'individuazione del “lavoratore”, che ai sensi dell'art. 2 comma 1a del D.Lgs. 81/08 s.m.i. è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari ...Nell'ambito delle Associazioni sportive esiste anche il lavoratore che svolge attività di volontariato”;
- l'individuazione dei soggetti con compiti di “primo soccorso” e “gestione emergenze”;
- la messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.);
- l'informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività.

3.5.5 ART. 5 - Tutela sanitaria nell'Associazione sportiva

Gli obiettivi della tutela sanitaria sono i seguenti:

- limitare al massimo la possibilità di infortuni;
- attivare le procedure risarcitorie previste per legge;
- garantire il diritto all'integrità psicofisica in chi si sottopone a sforzi fisici, come la pratica del calcio a livello agonistico;
- informarsi e studiare la materia.

3.5.6 ART. 6 - Normativa italiana sulla tutela della salute

La salute viene tutelata nell'ordinamento italiano in primo luogo dall'Articolo 32 della Costituzione secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Il D. M. 18 febbraio 1982 non opera alcuna distinzione tra dilettanti e professionisti, per cui ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica dello sport che intendono svolgere o svolgono.

3.5.7 ART. 7 - Certificato di idoneità all'attività dilettantistica

È obbligatorio il rilascio da parte del medico sportivo del certificato di idoneità alla pratica sportiva, non essendo sufficiente il rilascio, da parte del medico curante, di certificato di sana e robusta costituzione. La durata dell'idoneità, salvo casi eccezionali e motivati, è pari ad un anno.

Il certificato ha costituisce un mezzo privilegiato con duplice finalità: preventiva (screening e idoneità) e assistenziale (periodicità). L'atleta inidoneo non può sottoporsi a nuova visita per ottenere l'idoneità, nemmeno presso diversa struttura, salvo cambiamenti sostanziali ed accertabili della patologia a suo tempo riscontrata. L'Atleta può proporre impugnazione davanti alla commissione medica regionale di appello entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego.

3.5.8 ART. 8 - Dovere di informazione e responsabilità

Con riferimento alla salute, prima di iniziare la pratica agonistica ogni bambino/atleta deve essere informato dei rischi cui va incontro, per cui vige l'obbligo di adeguata informazione che va sottoscritta anche dai genitori.

Il criterio di idoneità (art 71 codice di deontologia medica) deve basarsi su esclusivi criteri di tutela della salute e dell'integrità fisica e psichica con adeguata informazione sui rischi.

Vi è responsabilità dell'atleta (e dei familiari) qualora si ometta di dare informazioni anamnestiche e sintomi rilevanti al fine di ottenere la certificazione (da un medico o da un centro diverso) ovvero si omettano terapie farmacologiche, non venga fornito il consenso al coinvolgimento dei familiari in caso di patologie ereditarie e non si fornisca il consenso per un consulto specialistico e ulteriori esami strumentali.

3.5.9 ART. 9 - Danno da allenamento eccessivo (sovrallenamento)⁷⁰

Il termine sovrallenamento viene utilizzato per descrivere una serie di sintomi causati, sostanzialmente, da un alterato rapporto tra allenamento e recupero⁷¹.

Il sovrallenamento è una condizione abbastanza frequente, una sindrome piuttosto complessa le cui cause vanno ricercate in diversi fattori scatenanti.

I risultati, intesi come il miglioramento della prestazione atletica, dipendono, sostanzialmente da:

- allenamento: causa uno stress all'organismo e lo stimola ad adattarsi migliorando le proprie capacità prestative;
- alimentazione: assicura i substrati energetici necessari durante l'allenamento ed il recupero;
- riposo o recupero: insieme di modificazioni ed aggiustamenti fisiologici che consentono all'organismo di ripristinare la situazione di equilibrio psico-fisico che una situazione di stress (allenamento) è andata ad alterare.

Basta che uno solo di questi tre elementi sia alterato per influenzare negativamente i risultati. Se queste carenze perdurano nel tempo si può entrare nella cosiddetta fase di sovrallenamento, con ristagno o addirittura involuzione della prestazione.

⁷⁰ Rif. link <https://www.my-personaltrainer.it/sovrallenamento.htm>

⁷¹ Termine introdotto da Hatfield (1988)

3.6 ART. 10 - Cause del Sovrallenamento⁷²

Le cause di sovrallenamento sono:

- allenamento eccessivo e inadeguato al proprio stile di vita;
- allenamenti eccessivamente standardizzati;
- sonno insufficiente;
- stile di vita troppo stressante;
- competizioni troppo frequenti;
- problemi di salute;
- alimentazione inadeguata e/o sbilanciata;
- intossicazioni alimentari da eccesso di determinati integratori;
- problemi psicologici (relazionali, familiari, sociali, lavorativi ecc.).

Il sovrallenamento si può manifestare tramite uno dei seguenti sintomi:

- battito cardiaco a riposo accelerato;
- fatica eccessiva durante l'allenamento anche a battiti cardiaci medio bassi;
- difficoltà a far salire la frequenza cardiaca durante l'allenamento;
- difficoltà a far scendere la frequenza ai valori normali durante il recupero;
- apatia, insonnia, irritabilità, depressione;
- calo eccessivo di peso;
- perdita di appetito, desiderio incontenibile di dolci;
- infezioni ricorrenti, abbassamento delle difese immunitarie;
- variazioni ormonali: eccesso di cortisolo, ACTH e prolattina;
- indolenzimento muscolare cronico, tendiniti e problemi articolari.

Se si riconoscono alcuni di questi sintomi, è bene riposarsi per almeno una o due settimane, consumando una quantità di nutrienti leggermente superiore alla norma.

Riposo adeguato: concedersi un periodo di riposo abbastanza lungo tra un allenamento e l'altro; dormire almeno 7-8 ore a notte; migliorare la qualità del sonno (temperatura e umidità controllate, materasso adatto ecc.); favorire il recupero con massaggi, creme o bagni di sali ed acqua calda.

Approccio mentale positivo: accettare i propri limiti, affrontandoli con la convinzione che con impegno e forza di volontà si possono superare.

Non allenarsi per un tempo eccessivo: i livelli di cortisolo iniziano ad aumentare significativamente dopo 40-50 minuti dall'inizio dell'esercizio e contemporaneamente diminuiscono quelli di testosterone.

Seguire una dieta equilibrata: assumere i vari nutrienti nelle giuste proporzioni (variabili da sport a sport); se si segue una dieta iperproteica concedersi dei giorni in cui diminuire l'apporto proteico ed aumentare quello glucidico; non demonizzare i grassi, ma assumerli nelle giuste proporzioni; concedersi delle giornate in cui assumere quantità elevate di calorie.

Concedersi dei periodi di rigenerazione periodica: all'interno del proprio programma di allenamento prevedere una settimana di scarico al termine di ogni mesociclo⁷³; al termine di

⁷² Rif. link [https:// www.my-personaltrainer.it/sovrallenamento.htm](https://www.my-personaltrainer.it/sovrallenamento.htm)

⁷³ Il mesociclo è l'unità di misura temporale usata solitamente in ambito sportivo per identificare i vari periodi in cui è suddiviso il macrociclo di allenamento annuale a cui si sottopone un atleta.

ogni microciclo⁷⁴ sospendere l'attività principale per qualche settimana e concedersi un periodo di riposo caratterizzato dalla pratica di attività ludiche.

3.6.1 ART. 11 - Responsabile della Associazione Sportiva

Il Responsabile della Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell'impianto sportivo e quindi compresi gli atleti (definiti con il D.M. 17.12.2004), che non sono equiparati a lavoratori dipendenti, ma hanno diritto alla stessa forma di tutela riservata agli spettatori.

3.6.2 ART. 12 - Responsabilità delle persone fisiche

Le persone fisiche soggette all'applicazione del presente codice, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.

Gli atleti minorenni rispondono, per il tramite dei genitori/sorveglianti ovvero degli allenatori a seconda del caso concreto⁷⁵, degli atti di violenza commessi, in occasione della partita di calcio, nei confronti degli arbitri ovvero dei compagni di squadra o degli avversari⁷⁶.

3.6.3 ART. 13 - Responsabilità dell'Associazione sportiva

L'Associazione sportiva risponde:

- direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. In particolare, la medesima risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti e dei tesserati;
- dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi dell'Associazione, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime;
- della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

La mancata richiesta dell'intervento della Autorità competenti comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

L'Associazione si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti sopra indicati e che non hanno alcun rapporto con

⁷⁴ I microcicli sono composti da numerose unità di allenamento che generalmente vanno da alcuni giorni fino a un massimo di una settimana; i microcicli si possono adattare in modo più preciso alle condizioni esistenti come la condizione fisica del momento, eventuali problemi fisici comparsi durante la settimana ma anche eventuali condizioni climatiche proibitive. All'interno del microciclo le varie unità di allenamento devono essere organizzate in modo tale da avere un senso logico con la creazione di un "ritmo ideale" di allenamento dove presenteremo in giusta sequenza nell'arco della settimana i lavori necessari allo sviluppo della prestazione.

⁷⁵ Secondo la Corte di Cassazione (Sent. Del 19 gennaio 2007 n. 1197), in virtù del dovere di controllo e di educazione dei propri figli in capo ai genitori, si pone il problema di stabilire se e quando la responsabilità degli istruttori escluda quella dei genitori. Infatti, ai sensi dell'art. 2048 c.c., la responsabilità dei genitori dovrebbe essere esclusa quando il minore abbia agito nel corso di una gara o durante gli allenamenti, essendo stato affidato all'istruttore. In particolare, si discute se e quando i genitori debbano rispondere del fatto illecito commesso dal figlio minore, per esempio con riferimento ai casi in cui il fatto si presenti come del tutto anomalo in relazione all'indole e alle tendenze abituali del fanciullo, all'educazione ricevuta e alla normale vigilanza dovuta; ossia in tutti quei casi in cui il fatto del minore non sia *ex ante* prevedibile dai soggetti che su di esso esercitano la potestà. Il che rimanda innanzitutto ad un accertamento nel caso concreto, dunque il giudice dovrà valutare il grado di maturità del minore.

⁷⁶ Idibem

l'Associazione stessa. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che l'Associazione non abbia partecipato all'illecito.

3.6.4 ART. 14 - Responsabilità degli amministratori

La responsabilità degli amministratori nei confronti dell'associazione è disciplinata con rinvio alle norme sul mandato (art. 1710 c.c.). Quindi gli amministratori sono responsabili nei confronti dell'associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall'inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.

Inoltre, secondo l'art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni, cioè i debiti o gli impegni contrattuali, assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell'associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. Pertanto, per i debiti dell'Associazione, risponde l'Associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'Associazione.

L'Associazione sportiva al fine di evitare tali inconvenienti si impegna ad una corretta gestione dell'Associazione stessa, in modo da impegnare solo quanto incassato, facendo in modo di non contrarre debiti.

Il Presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente. È inoltre esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell'atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.

Gli amministratori dell'associazione, inoltre, potrebbero essere chiamati a rispondere civilmente in caso di danni ai soci causati da incidenti imputabili a carenze organizzative o ad attività gestite senza le minime precauzioni. A tal fine l'Associazione stipula una polizza assicurativa base.

3.6.5 ART. 15 - Principali adempimenti dell'Associazione

I principali adempimenti dell'Associazione sportiva, per una corretta e sicura gestione dell'ente e delle attività, sono:

- stipulare un'assicurazione per coprire i possibili infortuni dei tesserati nel corso dell'attività sportiva;
- accertarsi che i tutti i tesserati si sottopongano, ogni anno, alla visita medica di controllo e ottengano il certificato medico sportivo. Copia del certificato dovrà essere trattenuta dall'associazione;
- accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature sportive e della corretta manutenzione degli impianti sportivi. e verificare la preparazione degli allenatori. In caso di eventi sportivi gli organizzatori dovranno rispettare la normativa di sicurezza e predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio di danni agli spettatori;
- seguire le principali prescrizioni del "Testo Unico Sulla Salute e Sulla Sicurezza sul Lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008) descritte negli articoli precedenti.

3.6.6 ART. 16 - Assicurazione sportiva

L'assicurazione per le attività sportive è un contratto assicurativo che si può stipulare presso qualsiasi agenzia assicurativa. L'assicurazione può essere stipulata:

- da tutti gli sportivi, anche occasionali, che pratichino uno sport presso una struttura abilitata e alla presenza di istruttori;
- da tutti gli sportivi professionisti, per i quali è obbligatoria;
- da tutti i minori che praticano sport, con la firma del genitore o chi ne fa le veci.

L'assicurazione sportiva serve per tutelare sia il sottoscrittore del contratto sia terzi o le strutture utilizzate per praticare lo sport.

L'assicurazione sulle pratiche sportive copre in generale tutte le situazioni di danno o incidente provocate mentre si pratica sport ed in particolare può coprire:

- danni personali allo sportivo, come infortuni e incidenti;
- danni provocati dallo sportivo a terzi, soprattutto per quanto riguarda gli sport di squadra. È comune che, durante una partita di uno sport di squadra come il calcio, si possa inavvertitamente far del male a un compagno o un avversario. L'assicurazione in questi casi rimborsa le spese mediche alla vittima.

La polizza assicurativa per le attività sportive è, in alcuni casi, obbligatoria al fine di poter accedere ai servizi della struttura sportiva, secondo quanto previsto dal decreto del 3 novembre 2010 per sportivi professionisti e sportivi dilettanti con tessera di una qualunque Federazione Sportiva, nonché per i tecnici e i dirigenti di Federazioni Sportive.

Per chi pratica sport a livello amatoriale l'assicurazione non è obbligatoria, bensì consigliata. Soprattutto con riferimento a bambini e ragazzi, generalmente si consiglia di pensare alla loro sicurezza e tutelarsi nel caso in cui possano provocare qualche infortunio o incidente.

Capitolo 4 - ACCOUNTABILITY

Introduzione

La presente sezione ha l'obiettivo di prevedere idonee misure per monitorare la conformità e l'attuazione della policy e delle procedure previste dal presente codice per la tutela dei minori, anche per valutare e scoprire se le misure di salvaguardia siano effettive.

4.1 ART. 1 - Misure specifiche

L'Associazione sportiva prevede, in relazione alle proprie caratteristiche e peculiarità, misure specifiche e/o integrazioni di quelle esistenti attraverso sistemi di garanzia della qualità, gestione dei rischi, *audit* interno, monitoraggio e revisione.

4.2 ART. 2 - Report periodico

L'Associazione sportiva dovrà creare un sistema di reporting annuale per tenere traccia dei progressi e delle prestazioni a tutela dei minori alla luce delle previsioni contenute nel presente Modello, comprese le informazioni sulle questioni che riguardano la salvaguardia e casi di protezione dei minori.

A tal fine l'Associazione si impegna a prendere accordi con Organismi esterni o indipendenti per la supervisione e per monitorare le prestazioni da parte di Dirigenti e del Responsabile della sicurezza che ha un ruolo fondamentale nell'ambito dell'Associazione sportiva medesima.

4.3 ART. 3 - Dinamicità del Modello

Il presente modello deve considerarsi dinamico, nel senso che le regole e le misure di salvaguardia ivi contenute devono essere periodicamente riviste alla luce delle esperienze e degli avvenimenti che si susseguono nel tempo.

Considerato che è importante apprendere dalle esperienze e dagli avvenimenti reali, dagli insegnamenti pratici e utili per lo sviluppo dell'Associazione, la policy e le procedure vengono riesaminate ad intervalli regolari e valutate formalmente ogni tre anni. I risultati, le performance e le esperienze acquisite, dunque, vengono segnalati ed inseriti nei report annuali di cui al precedente articolo.

4.4 ART. 4 - Monitoraggio

Il monitoraggio attivo implica controlli regolari per garantire che gli standard vengano attuati e le misure di sicurezza stanno funzionando. Questo può essere fatto in diversi modi, inclusi sondaggi con il personale e i collaboratori su come vengono rispettati gli standard, se sono efficaci e nel caso in cui non lo siano cosa deve essere migliorato.

Il cosiddetto monitoraggio reattivo, invece, in caso di incidenti o quando le cose vanno male, implica l'apprendimento di errori. Una buona gestione dei casi può fornire una visione preziosa sul motivo per cui l'abuso ha avuto luogo e se l'Associazione avrebbe potuto fare qualcosa per impedirlo.

4.5 ART. 5 - Modalità d'azione

I report periodici non dovrebbero concentrarsi solo sul numero di casi che sono stati trattati, ma dovrebbe includere anche come funzionano i sistemi e processi per prevenire il rischio di abuso: un registro dei rischi è un buon punto di partenza.

L'Associazione sportiva deve sottoporsi ad *audit* interni. Se la tutela dei minori è stata integrata nei sistemi e nei processi dell'Associazione stessa, questi dovrebbero essere controllati insieme ad altre aree di attività oggetto di *audit*.

La prima fase è costituita da un'auto-verifica interna che può essere utilizzata dall'Associazione per verificare i progressi per la sicurezza e la salvaguardia dei bambini.

Un sistema di certificazione esterno verifica se le misure di salvaguardia dei minori che sono state esaminate all'interno dell'Associazione sono efficaci o meno.

La modalità per fornire prove può essere la seguente:

- possedere un registro dei rischi;
- avere uno strumento di autocontrollo;
- compilare rapporti di revisione interna;
- mantenere la certificazione di sicurezza dei bambini.

Cosa fare e cosa non fare per soddisfare questo standard:

- essere trasparenti con le informazioni sulla tutela dei minori, in quanto la credibilità di un'organizzazione si basa sull'essere trasparente e sul rispondere adeguatamente a tutte le preoccupazioni;
- sentirsi responsabili per garantire che la policy venga attuata attraverso una serie di misure di salvaguardia dei minori;
- impegnarsi nel monitoraggio e nella revisione tanto quanto nell'attuazione, per scoprire se gli sforzi effettuati tramite l'adozione del modello hanno avuto successo.

Capitolo 5 PARTE SPECIALE – Bambini con disabilità intellettive

Introduzione

L'importanza di dedicare una parte specifica del presente modello nasce dal bisogno di approfondire un tema molto delicato in cui le principali istituzioni sportive internazionali hanno investito molto negli ultimi anni. È stato riconosciuto il grande valore relazionale, riabilitativo e sociale dello sport, come strumento che consente all'individuo di migliorare le qualità fisiche, di potenziare gli aspetti cognitivi e psichici e di sviluppare competenze socio-relazionali molto preziose, specialmente nel caso di soggetti in condizione di disabilità. Lo sport produce effetti positivi a livello psicologico, portando ad un miglioramento delle abilità sociali, dell'apprendimento, dell'umore, del sonno e quindi della salute dell'individuo in generale.

Effetti desiderabili sono stati riscontrati anche rispetto alla socializzazione, alla salute, all'autostima e al funzionamento familiare. Nell'ambito delle Disabilità Intellettive, lo sport in generale ed il Calcio a Cinque in questo caso specifico, può e deve contribuire allo sviluppo del benessere fisico e psicosociale e delle abilità motorie di questi bambini. Tramite il coinvolgimento e l'inclusione in un ambiente sportivo incoraggiante e qualificato, questi bambini sviluppano competenze cognitive e di esplorazione dell'ambiente, migliorare la propria autostima, oltre ad una riduzione dei disturbi emotivi spesso presenti, migliorando la capacità di autocontrollo. tutto questo dunque può contribuire, come già sottolineato in precedenza, ad un innalzamento della qualità di vita del bambino e di riflesso anche della sua famiglia e ad una riduzione dello stress connesso alla propria condizione di vita.

L'attività sportiva rappresenta una nuova esperienza da affrontare in modo autonomo, senza l'aiuto dei genitori, da cui solitamente dipendono. Far parte di una comunità sportiva al pari degli altri bambini vuol dire essere inseriti in un contesto sociale, nel quale poter sperimentare una vasta gamma di sentimenti ed emozioni, gestire eventuali conflitti relazionali e imparare a relazionarsi agli altri. Vengono riconosciuti anche al bambino con disabilità degli scopi e uno specifico ruolo, potenziando così il processo di costruzione della sua identità personale. La pratica sportiva insegna l'acquisizione e il rispetto delle regole. L'atleta con disabilità attraverso lo sport impara a rispettare i compagni allenatori e avversari, a impegnarsi negli allenamenti come in partita, per il raggiungimento di un obiettivo comune. Nello specifico, negli sport di squadra come il Calcio a Cinque, si entra a far parte di un gruppo in cui si condividono bisogni, motivazioni e valori e in cui l'altro costituisce una risorsa. Attraverso l'attività motoria si può ribaltare la condizione di questi bambini, migliorandone il funzionamento psicomotorio, i processi cognitivi e affettivi e l'interazione con gli altri. L'attività motoria consente all'atleta con disabilità di acquisire una maggiore consapevolezza di sé, da un lato attraverso un aumento della fiducia nelle sue potenzialità, dall'altra attraverso l'accettazione dei propri limiti. Il progetto e il suddetto Codice Etico devono condurre ad ampliare e facilitare l'accesso del soggetto con disabilità allo sport e al raggiungimento di una visione di "disabilità" come una fra le possibili caratteristiche dell'essere umano.

La pratica sportiva aiuta le persone con disabilità a sviluppare maggiore equilibrio, utile nella deambulazione, a potenziare il tessuto muscolare, a migliorare la resistenza, la

velocità e la forza ed infine facilita la diminuzione della frequenza cardiaca e ottimizza il ritmo respiratorio. Un atleta disabile sarà quindi in grado di muoversi correttamente nello spazio, acquisendo e incrementando le abilità di organizzazione spazio-temporali e raggiungerà un ottimo livello di autonomia motoria volontaria.

L'attività motoria consente all'atleta con deficit, infatti, di acquisire maggiore sicurezza verso le cose che fa e verso sé stesso, contribuendo a ripristinare la fiducia nelle sue potenzialità.

"... i Governi dovranno incoraggiare e promuovere la partecipazione allo sport a ogni livello, nella sua massima estensione possibile, delle persone con disabilità ... permettendo alle persone con disabilità di partecipare in uguale misura degli altri alle attività sportive, ricreative e del tempo libero⁷⁷".

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha condotto uno studio sulla violenza contro i minori con disabilità, in cui ha esaminato la portata, le forme, le cause e il contesto in cui tali atti di violenza sono perpetrati. L'ordinamento giuridico e il quadro politico a livello internazionale ed europeo riconoscono che il problema della violenza contro i minori con disabilità richiede un'attenzione particolare da parte del mondo politico e dei professionisti qualificati. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) e la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) sono due strumenti fondamentali che garantiscono una protezione dalla violenza ai minori con disabilità e che riguardano, rispettivamente, i minori e la vita dei disabili. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno ratificato la CRC, mentre la CRPD è stata ratificata da 25 di essi nel settembre 2015. Nel 2010 anche l'UE ha aderito alla CRPD, per cui la convenzione è divenuta parte integrante del suo ordinamento giuridico e tutta la legislazione e le prassi dell'Unione devono essere coerenti con le disposizioni ivi contenute. Gli Stati membri hanno riconosciuto in vari modi il bisogno di protezione dei minori con disabilità, per esempio sanzionando penalmente la violenza o definendo politiche nazionali volte a debellare questo fenomeno. Nelle sue recenti osservazioni conclusive rivolte all'Unione europea, il comitato CRPD raccomanda all'UE di adottare le misure necessarie per integrare il tema della disabilità in tutte le leggi, politiche e strategie di lotta alla violenza, agli abusi e allo sfruttamento⁷⁸.

5.1 Standard per la salvaguardia dei bambini con disabilità nel Calcio a Cinque

Il Modello vuole porre l'accento su tre principi fondamentali quando ci si occupa di bambini con disabilità nello sport:

1: L'obiettivo principale dell'insegnamento della pratica sportiva con bambini con disabilità intellettuale è l'empowerment.

Da tempo il dipartimento scientifico del Comitato Paralimpico Internazionale ha posto **L'empowerment** delle persone con disabilità come priorità di ricerca e di sviluppo. Il concetto di *empowerment* si riferisce al **"processo tramite il quale ogni individuo sviluppa delle**

⁷⁷ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

⁷⁸ Violenza contro minori con disabilità: legislazione, politiche e programmi nell'Unione europea (FRA - European Union Agency for fundamental rights).

abilità e competenze per ottenere il controllo della propria vita e per migliorare la propria condizione di vita⁷⁹

Quando parliamo di *empowerment* teniamo presente che il modello preso in considerazione mira allo sviluppo dell'associazione sportiva a livello individuale (mirando a migliorare l'autonomia della persona), del clima organizzativo (che dovrebbe essere orientato fortemente al compito e al miglioramento piuttosto che al risultato delle prestazioni) e sociale (attraverso l'abbattimento dei pregiudizi).

2: L'obiettivo principale dello svolgimento della pratica sportiva con bambini con disabilità intellettiva è l'integrazione.

Le dimensioni più rilevanti chiamate in causa sono la possibilità di realizzare una compiuta inclusione sociale, di esercitare un sufficiente livello di autodeterminazione e la condizione di salute (spesso complessa e caratterizzata dalla compresenza di patologie psichiche e fisiche). L'esperienza calcistica funge, per ogni bambino, da strumento non solo di acquisizioni di competenze motorie e tecniche, ma anche di sviluppo, promozione, incremento delle competenze sociali. Le competenze sociali sono acquisite attraverso un processo cognitivo con i propri pari. Gli sport di squadra e di gruppo come il Calcio a Cinque facilitano il comportamento pro-sociale e la comunicazione interpersonale e pertanto potrebbero essere di grande utilità nello sviluppo psicosociale dei giovani, proprio per favorire lo sviluppo di competenze che nelle attività individuali svolgono un ruolo più marginale. Lo sport è uno spazio che consente lo sviluppo della socializzazione e sbocchi di costruzione tra pari.

3: È necessario conoscere in modo appropriato le caratteristiche e il livello di gravità della disabilità dei minori che fanno parte dell'associazione sportiva.

Conoscere le caratteristiche della disabilità del bambino permette di poter creare un programma personalizzato ancor più efficace, inoltre approfondire la gravità con cui la disabilità si presenta permette di cogliere sfumature e possibilità di crescita individuale. In particolare, sarà utile tener conto non solo del tipo di disabilità, ma anche dell'età di inizio della stessa e della tipologia.

5.2 Condotta dello Staff

Al fine di agevolare la comprensione delle modalità di condotta da attuare con minori disabili sono stati inseriti concetti generalizzabili ad ogni tipologia di disabilità intellettiva. Si è preferito dare maggiore risalto a questo tipo di analisi poiché il comportamento da mantenere con i minori disabili deve tener conto di numerosi aspetti tra cui: tipo di disabilità intellettiva, età di insorgenza, gravità della disabilità, livello di compromissione delle capacità motorie. In linea generale l'approccio allo sport con minori disabili ha bisogno della massima possibilità di personalizzazione dell'intervento e questo può essere attuato attraverso una conoscenza approfondita del minore e della sua disabilità.

I bisogni primari dei bambini con disabilità sono:

- Autonomia (tutte quelle attività che mettono in gioco le sue capacità primarie fondamentali come allacciarsi le scarpe, cambiarsi, prendere lo zaino).

⁷⁹ Cei A., Sepio D., Rosci M., 2020, *Sport, calcio e integrazione*. Calzetti & Mariucci. Torgiano (in corso di pubblicazione).

- Bisogni relazionali e sociali (legati alla capacità di gestione e interazione in modo autonomo con i propri coetanei nel contesto e nelle varie attività).
- Bisogni a livello motorio (legati alla capacità di adattarsi allo spazio e di saper coordinare le azioni richieste dall'educatore).
- Aspetto cognitivo (legato alla capacità di comprendere le indicazioni da parte dell'allenatore e di condividere le difficoltà con gli altri, come contenimento delle crisi e della frustrazione).

Le aree dunque da tenere in considerazione e su cui lavorare, soprattutto per quanto riguarda coloro che entrano a contatto con questi bambini, sono:

- motricità
- collaborazione
- comprensione
- socializzazione
- gestione di situazioni e persone nuove
- comportamenti problematici

Ogni membro dello staff dovrà evitare, contrastare e superare la delusione rispetto ad eventuali aspettative troppo alte; rinunciare alle proprie personali idee di progetto di sviluppo e valutare ogni situazione a partire dal bambino.

È necessario che l'allenatore abbia un atteggiamento entusiasta, positivo, paziente e incoraggiante in quanto la disabilità è solo parte di una persona. L'obiettivo dovrà essere quello di mantenere l'equilibrio tra vincoli e possibilità per ognuno dei bambini, lavorare sulla sicurezza in se stessi, incoraggiandoli con parole e azioni.

L'allenatore deve aiutare il bambino con disabilità ad integrarsi con i compagni di squadra e nel seguire il programma di allenamento comune tenendo conto dei suoi punti di forza e di debolezza, cercando di sostenerlo, rispettandone i tempi e agevolandone le prestazioni, esortando anche i compagni ad aiutarlo e sostenerlo in questo, così da farlo sentire compreso e come gli altri.

Deve stimolarne i punti di forza, tenendo sempre conto dei tempi e delle capacità attuali del bambino con disabilità intellettiva.

Deve sollecitare e rendere possibile una partecipazione attiva dei bambini con disabilità e aumentare la fiducia in loro stessi.

Deve ascoltare e tenere conto nella pianificazione delle attività dei bisogni specifici di quel bambino, dei suoi interessi e delle sue preoccupazioni.

Ogni membro dello staff deve essere formato e selezionato in base alla professionalità, conoscenza e piena adesione ai principi del Codice di comportamento riguardante questa sezione specifica;

L'attività sportiva deve essere realizzata in maniera integrata e inclusiva tra bambini con disabilità e bambini con sviluppo tipico.

5.3 Esempio di disturbo dello spettro autistico⁸⁰

Cosa fare in presenza di un bambino con ASD:

- stabilire e mantenere un contatto oculare e spronare il bambino a fare altrettanto;
- parlare in modo chiaro e servendosi dell'ausilio d'immagini in caso di difficoltà linguistiche;
- premiare ogni tentativo di comunicazione spontanea;
- incoraggiare a condividere il proprio spazio e il proprio gioco con gli altri;
- fornire istruzioni brevi, semplici, specifiche, esplicite, mai implicite;
- rendere l'ambiente prevedibile e costante (materiali messi sempre nello stesso posto, facilmente identificabili);
- utilizzare un linguaggio semplice, adeguato alle competenze del bambino;
- cercare di utilizzare materiali noti o verso i quali è già stato manifestato interesse;
- prevedere, nel caso di bambini che non comunicano verbalmente, modalità di comunicazione simbolica (immagini, segni, comunicazione non verbale);
- valutare la disponibilità al contatto fisico;
- utilizzare se necessario la guida fisica per insegnare i movimenti;
- distinguere comportamenti o fissazioni disfunzionali da quelli che, invece, possono essere utili ai fini educativi (se un bambino è "fissato" nel mettere le cose in ordine, canalizzare questo suo comportamento utilizzandolo in modo costruttivo: es. responsabile dei palloni);
- nel caso in cui si verificano situazioni problematiche è importante procedere per gradi e mantenere il controllo cercando di comprendere il bisogno del bambino dietro quel comportamento per eliminarne la causa scatenante (es: in seguito ad un fastidio verso un rumore presente, cercare di eliminarlo o spostare l'attenzione verso qualcosa di suo interesse);
- fare attenzione al comportamento non verbale e alle emozioni positive e negative che questo sottende;
- motivare i bambini con disabilità intellettive non trattandoli diversamente, ma al pari degli altri compagni;
- concedere maggior tempo per capire ed eseguire le indicazioni dategli;
- organizzare lo spazio in maniera adeguata e sicura, cercando di eliminare o ridurre al minimo gli ostacoli, i rumori, il posizionamento dei vari materiali;
- proporre attività che facilitino l'aggregazione e il sostegno reciproco.

COSA NON FARE:

- comunicare durante un'attività che non permette il contatto oculare;
- utilizzare frasi sintatticamente complesse o un linguaggio eccessivamente tecnico;
- assecondare l'istinto dell'isolamento in se stesso;
- modificare radicalmente i luoghi o le attrezzature improvvisamente;
- punire i comportamenti derivanti dalle peculiarità della disabilità;
- forzare ad utilizzare materiali o attrezzature che non sono graditi;
- aspettarsi risultati e miglioramenti nel breve periodo o al pari dei minori normodotati;
- permettere attività particolarmente rumorose nelle vicinanze del campo di allenamento;
- iniziare un percorso sportivo senza conoscere la situazione clinica del minore.
- utilizzare un tono di voce elevato o gridare.

⁸⁰ Idibem

5.4 Accertamento della disabilità⁸¹

All'atto del primo tesseramento, l'atleta dovrà allegare alla domanda un certificato medico che attesti:

- che l'atleta è portatore di disabilità intellettiva relazionale con specifica del grado (lieve – medio – grave);
- che la disabilità intellettiva relazionale è insorta prima del 18° anno di età;
- la diagnosi della patologia che ha eventualmente determinato lo stato di disabilità intellettiva relazionale.

5.5 Tutela sanitaria dell'atleta con disabilità intellettiva e relazionale (DIR)

I bambini con disabilità intellettiva relazionale dovranno presentare un certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica ai sensi del **D.M. 24 aprile 2013** e successive modificazioni ed integrazioni. Il bambino è tenuto a sottoporsi a controllo medico annuale, che comprende obbligatoriamente la misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo. In caso di sospetto diagnostico il medico certificatore può avvalersi della consulenza del medico specialista del medico dello sport o dello specialista di branca.

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti o dal medico specialista in medicina dello sport ai sensi del D.M. 24 aprile 2013.

⁸¹ Regolamento sanitario e delle classificazioni Fisdir

BIBLIOGRAFIA

American Sport Education Program, 1994, *"Sportparent, Champaign"*, Ill., *Human Kinetics*

Babiak, K., Wolfe, R., 2009: *"Determinants of Corporate Social Responsibility in Professional Sport: Internal and External Factors. Journal of Sport Management"*, 23, 717-742;

Beer, M.D. Muthukumaraswamy, A. Khan A.A., 2010, *"Clinical characteristics of patients with selfharming behaviour in a low secure mental health unit. Journal of Psychiatric Intensive Care"* 2010; 6:15-21. 42

Boxill, J. 2003, *"Sport Ethics. An anthology"*, Malden (MA), Blackwell Publishing.

Brackenridge, C.H., Bisshop, D., Moussalli, S., Tapp, J., 2005, *"The characteristics of sexual abuse in sport - A multidimensional scaling analysis of events described in media reports, International Journal of Sport and Exercise Psychology"*, pp. 385-406.

Brackenridge CH. 2001. *"Spoilsports: Understanding and Preventing Sexual Exploitation in Sport"*. Routledge, London.

Browne A, Finkelhor D, 1986, *"Impact of child sexual abuse: a review of the research."* *Psychol Bull*; 99:66-77

Cei A., Sepio D., Rosci M., 2020: *"Sport, calcio e integrazione Sport, calcio e integrazione: L'esperienza dell'AS Roma con i bambini con disabilità intellettiva."* Torgiano: Calzetti e Mariucci. In press.

Chadwick, S., 2009: *"From outside lane to inside track - sport management research in the twenty-first century. Management Decision"*, 47(1), 191-203

Cicchetti e Rizley, 1981: *"Linee guida in tema di abuso sui minori" - Revisione approvata in CD SINPIA il 15 febbraio 2007*

Cicchetti, D. and Rizley R. *"Developmental perspectives on the etiology, intergenerational transmission, and sequelae of child maltreatment. New Directions for Child and Adolescent Development"* (1981): 31-55

Cicchetti, D. Sheree L. Toth, and Lynch M. 1995, *"Bowlby's dream comes full circle. Advances in clinical child psychology"*. Springer, Boston, MA, 1-75

Codice di Giustizia sportiva: Artt. 1-13-14 -40 e 44- 51 - 54

Cohen, J. D., and Caffo E. 1998, *"Developmental psychopathology and child mental health services. risk and protective factors in children, families, and society"*. 3-14

Consiglio Nazionale FOCSIV, Roma, 2016, Volontari nel mondo: *"Policy sulla Tutela di bambini, bambine e adulti vulnerabili"*

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Davila GW, Bernier F., Franco J, 2003, *"Bladder dysfunction in sexual abuse survivors."* J Urol 170:476-9

Dube SR, Anda RF, Whitfield CL, 2005: *"Long-term consequences of childhood sexual abuse by gender of victim."* Am J Prev Med 2005; 28:430-8

Frankel, M.S., 1996, *"Guidelines/codes of ethics: merging process and content. The Science of the Total Environment,"* 184, pp.13-16

Gervis, M. and Dunn, N., 2004, *"The emotional abuse of elite child athletes by their coaches. Child abuse review,"* 13, 215-223

Glaser, D., 2002, *"Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): a conceptual frame- work. Child abuse neglect,"* 26, 697-714

Judex - procedure giudiziarie in casi di violenza sessuale contro i bambini: *"l'esperienza del bambino report Italia giugno 2016"*

Kaptein, M., Schwartz, M.S., 2008: *"The effectiveness of business codes: a critical examination of existing studies and the development of an integrated research model."* Journal of Business Ethics, 77, 111-127

Keeping Children Safe, 2014, *"Understanding child safeguarding"*, CAN Mezzanine, London.

Kearney-Cooke A, Ackard DM, 2000: *"The effects of sexual abuse on body image, self-image, and sexual activity of women."* J Gend Specif Med 2000

Kearney-Cooke A, Ackard DM, 2000: *"The effects of sexual abuse on body image, self-image, and sexual activity of women."* J Gend Specif Med 2000; 3:54-60

Kirby, S. L., Greaves, L. and Hankivsky, O., 2000: *"The Dome of Silence: Sexual harassment and abuse in sport,"* London, Zed Books

Loland, S., 2002, *"Fair Play in sport. A moral norm system."* Routledge, New York

Marks, S., Mountjoy, M., Marcus, M. 2012: *"International Journal of Sport and Exercise Psychology, 6(4), 385-406. Sexual harassment and abuse in sport: the role of the team doctor". British Journal of Sports Medicine, 46, 905-908*

Mengarelli M.: *"La Tutela del Minore, in Cittadini in crescita. Il garante: promozione e protezione"*, 2006, op. cit., pp.56-57

Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., Blauwet, C., Carska-Sheppard, A., Fasting, K., & Starr, K. 2016, *"International Olympic Committee Consensus Statement: Harassment and abuse (non-accidental violence) in sport"* Br J Sports Med, 50(17), 1019–1029.

Parent, S., Bannon, J. 2012, *"Sexual abuse in sport: what about boys? Children and Youth Services"*, Review, 34, 354-359

Rhind D. 2015, *"A Review of Safeguarding Cases in Sport. Child Abuse"* Rev. Vol. 24: 418–426

Rutter, M. and Maughan B. 2002, *"School effectiveness findings 1979–2002"* Journal of school psychology 40.6: 451-475. Tratto da Linee guida in tema di abuso sui minori - Revisione approvata in CD SINPIA il 15 febbraio 2007

Save the Children: *"Procedura generale per la segnalazione e gestione di un sospetto maltrattamento, abuso o sfruttamento di bambine, bambini o adolescenti"*, Maggio, 2013

Stirling, A.E. and Kerr, G.A., 2008: *"Defining and categorizing emotional abuse in sport. European journal of sport science"*, 8, 173–181

Stirling, A.E., Bridges, E.J., Cruz, E.L., Mountjoy, M.L. 2011, *"Canadian Academy of Sport and Exercise Medicine Position Paper: Abuse, Harassment, and Bullying in Sport. Clinical Journal of Sport Medicine"*, 21 (5), 385-391

Stirling, A.E., Bridges, E.J., Cruz, E.L., Mountjoy, M.L., 2011: *"Canadian Academy of Sport and Exercise Medicine Position Paper: Abuse, Harassment, and Bullying in Sport."* Clinical Journal of Sport

Swanston HY, Parkinson PN, O'Toole BI, 2003: *"Juvenile crime, aggression and delinquency after sexual abuse: a longitudinal study"*. Br J Criminol, 43:729–49

Taucer U. - Procura Generale dello Sport: *"Safeguarding Policy" Intervento in occasione del Workshop Federazione Italiana Scherma "FederScherma 4.0 – Valori oltre le medaglie"*, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Roma, 8 novembre 2019

The Football Association 2000, *"Child Protection Strategy"*, London, The Football Association. National Standards for Sport Coaches (NASPE, 2006)

Tyler KA. 2002, *"Social and emotional outcomes of childhood sexual abuse: a review of recent research."* Aggress Violent Behav, 7:567–89

Ufficio delle pubblicazioni, Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, 2015: *"Violenza contro minori con disabilità: legislazione, politiche e programmi nell'Unione Europea"*

Zierler, S. Feingold, L. Laufer, D., 1991, *"Adult survivors of childhood sexual abuse and subsequent risk of HIV infection."* Am J Public Health, 81:572–5

SITOGRAFIA

<https://cesie.org/media/judex-country-report-italy-it.pdf>

<https://www.coe.int/en/web/portal>

[https://www.coni.it/images/TNAS/statuto_coni - 11-6-2014_recepite_osservazioni_pcm.pdf](https://www.coni.it/images/TNAS/statuto_coni_-_11-6-2014_recepite_osservazioni_pcm.pdf)

<https://ec.europa.eu/transparency>

<https://www.fisdir.it/regolamento-sanitario-e-delle-classificazioni/>

<http://www.modernlaw.it/content/articoli/diritto-in-diretta/penale-cos-e-la-convenzione-di-lanzarote>

<https://www.my-personaltrainer.it/sovrallenamento.htm>

<https://www.nspc.org.uk>

<https://pjp-eu.coe.int/en/web/pss>

<https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/adulti-posto-procedura-generale-la-segnalazione-e-la-gestione-di-un-sospetto-maltrattamento.pdf>

https://www.sinpia.eu/wp-content/uploads/2019/02/2007_1.pdf

<https://www.unicef.it/doc/446/unicef-e-sport-per-i-diritti-dei-bambini.htm>